

GAZZETTA



UFFICIALE

## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 23 settembre 1995

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA  
 AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 86001

## R E G I O N I

## S O M M A R I O

## REGIONE MARCHE

LEGGE REGIONALE 5 gennaio 1995 n. 7.

Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria. . . . . Pag. 2

LEGGE REGIONALE 5 gennaio 1995 n. 8.

Modifica della legge regionale approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 14 dicembre 1994 avente ad oggetto: «Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria». . . . . Pag. 17

LEGGE REGIONALE 11 gennaio 1995 n. 9.

Modifica ed integrazione alla legge regionale 2 gennaio 1992, n. 1 recante «istituzione degli albi regionali degli enti gestori di strutture per la riabilitazione ed il reinserimento sociale dei tossicodipendenti». . . . . Pag. 17

## REGIONE BASILICATA

LEGGE REGIONALE 13 marzo 1995, n. 23.

Integrazione alla legge regionale 29 luglio 1994, n. 32 assetto dei consorzi per le aree di sviluppo industriale. . . . . pag. 17

LEGGE REGIONALE 13 marzo 1995, n. 24.

Istituzione del ruolo del personale del consiglio regionale . . . . . pag. 18

## REGIONE SICILIA

LEGGE 1° marzo 1995, n. 20.

Integrazione e modifica della legge regionale 13 dicembre 1983, n. 119 e successive aggiunte e modificazioni, recante interventi creditizi per l'acquisizione di commesse da parte di imprese industriali. Norme di interpretazione autentica dell'art. 9 della legge regionale 15 maggio 1991, n. 27. . . . . Pag. 19

LEGGE 1° marzo 1995, n. 21.

Provvedimenti per il completamento del presidio «Villa delle Ginestre» di Palermo. . . . . Pag. 19

## REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 27 febbraio 1995, n. 13.

Revisione della rete ospedaliera regionale. . . . . Pag. 20

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA  
4 gennaio 1995, n. 09/Pres.

Regolamento recante norme attuative della legge 4 gennaio 1968, n. 15, con particolare riferimento all'art. 3 e ad altre disposizioni in materia di dichiarazioni sostitutive - Approvazione. . . . . Pag. 25

## REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 3 febbraio 1995, n. 16.

Delega e organizzazione delle funzioni amministrative in materia di commercio su aree pubbliche. . . . . Pag. 27

LEGGE REGIONALE 3 febbraio 1995, n. 17.

Modifiche ed integrazioni all'art. 59/bis della L.R. 5 maggio 1994, n. 34 e successive modificazioni recante «Norme in materia di bonifica». . . . . Pag. 29

LEGGE REGIONALE 3 febbraio 1995, n. 18.

Disciplina dello Stemma, del Gonfalone e del Sigillo della Regione. . . . . Pag. 29

LEGGE REGIONALE 3 febbraio 1995, n. 19.

Modifica della L.R. 5 maggio 1994, n. 33. «Norme per la tutela della qualità dell'aria». . . . . Pag. 30

## REGIONE MARCHE

## LEGGE REGIONALE 5 gennaio 1995 n. 7.

Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Marche n. 2 del 12 gennaio 1995)

## IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

DECORSO IL TERMINE DI CUI ALL'ART. 127, I COMMA, DELLA COSTITUZIONE ED ALL'ART. 47, II COMMA, DELLO STATUTO REGIONALE

## IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

## TITOLO I

## DISPOSIZIONI GENERALI

## Art. 1.

## Finalità

1. La Regione tutela la fauna selvatica secondo metodi di razionale programmazione dell'utilizzazione del territorio e di uso delle risorse naturali e disciplina il prelievo venatorio nel rispetto delle tradizioni locali e dell'equilibrio ambientale, nell'ambito delle funzioni ad essa trasferite e nell'osservanza dei principi e delle norme stabiliti dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157, dalle direttive comunitarie e dalle convenzioni internazionali.

2. La fauna selvatica costituisce bene ambientale ed è tutelata e protetta in attuazione dell'art. 5 dello Statuto regionale, nell'interesse della comunità internazionale, nazionale e regionale.

3. L'esercizio dell'attività venatoria è consentito purché non contrasti con l'esigenza di conservazione della fauna selvatica e non arreci effettivo danno alle produzioni agricole.

4. È obiettivo della programmazione regionale promuovere il mantenimento e la riqualificazione degli habitat naturali e seminaturali al fine di adeguare ed incrementare la popolazione di tutte le specie di mammiferi ed uccelli, viventi naturalmente allo stato selvatico nel loro territorio, ad un livello corrispondente alle esigenze ecologiche, scientifiche, culturali e ricreative della regione, assicurando l'eliminazione o la riduzione dei fattori di squilibrio e di degrado ambientale.

5. La Regione promuove la realizzazione di specifiche iniziative a carattere naturalistico, faunistico-venatorio, allo scopo di contribuire allo sviluppo dell'economia agricola montana.

## Art. 2.

## Esercizio delle funzioni

1. Le funzioni amministrative di cui alla presente legge sono attribuite alle province.

2. Le province, per l'espletamento delle proprie funzioni, provvedono ad istituire una commissione tecnica di coordinamento per la gestione faunistica.

3. La Regione esercita le funzioni amministrative, di programmazione, di coordinamento e controllo previste dalla presente legge.

## Art. 3.

## Pianificazione faunistico-venatoria

1. Il territorio agro-silvo-pastorale regionale è così ripartito:

a) per una quota dal 20 al 25 per cento, di cui fino al 50 per cento riservato alle zone di ripopolamento e cattura di cui all'art. 9, comprese le aree in cui è comunque vietata l'attività venatoria anche per effetto di altre disposizioni, o nei fondi sottratti alla gestione programmata della caccia ai sensi dell'art. 21;

b) per una quota fino al 12 per cento, è destinato alla costituzione delle aziende faunistico-venatorie ed a quelle agri-turistico-venatorie di cui all'art. 13;

c) per una quota massima pari all'1 per cento, è destinato ai centri privati di produzione della selvaggina di cui all'articolo 14;

d) per una quota massima pari al 2 per cento, è destinato a zone per l'allenamento e l'addestramento dei cani e per le gare e le prove cinofile di cui all'art. 33.

2. Sul rimanente territorio si esercita la gestione programmata della caccia secondo le modalità stabilite dal titolo IV.

3. La pianificazione faunistico-venatoria si articola nel piano regionale e nei piani provinciali.

4. Il piano faunistico-venatorio regionale e i piani faunistico-venatori provinciali hanno durata quinquennale e possono essere aggiornati nel periodo della loro validità.

5. Entro il 15 ottobre dell'anno precedente la scadenza del piano faunistico regionale, la giunta regionale trasmette al consiglio la proposta di piano faunistico-venatorio regionale.

6. Entro il 31 dicembre il consiglio regionale, sentiti la conferenza regionale delle autonomie e il comitato economico e sociale ai sensi dell'art. 7 della L.R. 5 settembre 1992, n. 46, le associazioni venatorie e le organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello regionale, approva il piano, che viene pubblicato nello stesso termine nel bollettino ufficiale della Regione.

7. Entro il 31 gennaio successivo le province, sulla base e in conformità al piano regionale, elaborano la prima stesura dei piani faunistico-venatori di rispettiva competenza, trasmettendoli, entro lo stesso termine, al presidente della giunta regionale.

8. Entro il 10 febbraio la giunta regionale trasmette i piani provinciali alla conferenza regionale delle autonomie ai sensi dell'art. 15, comma 4, della L.R. 46/1992.

9. Entro il 31 marzo la giunta regionale, sulla base del parere della conferenza regionale delle autonomie, formula le proprie osservazioni sui piani provinciali.

10. Le province approvano i piani faunistici definitivi entro il 30 aprile, tenendo conto delle osservazioni formulate dalla giunta regionale.

11. Fino all'entrata in vigore del piano faunistico-venatorio regionale conserva efficacia la pianificazione preesistente, con la possibilità per le amministrazioni provinciali di restituire alla caccia le zone di ripopolamento e cattura in scadenza, fermo restando l'obbligo di istituire delle altre di pari superficie.

## Art. 4.

## Piano faunistico-venatorio regionale

1. Il piano faunistico-venatorio regionale detta criteri e indirizzi per la stesura dei piani provinciali di cui all'art. 5, anche in base ai criteri forniti dai competenti organi dello Stato ai sensi dell'art. 10, comma 11, della legge 11 febbraio 1992, n. 157; il piano faunistico-venatorio regionale assicura il perseguimento degli obiettivi di cui all'art. 1, comma 5.

2. Il piano faunistico-venatorio regionale disciplina:

a) il regime di tutela della fauna selvatica secondo le tipologie territoriali;

b) le attività tese alla conoscenza delle risorse naturali e della consistenza faunistica, anche con la previsione di modalità omogenee di rilevazione e di censimento;

c) i criteri per la individuazione dei territori sui quali possono essere costituite aziende faunistico venatorie, aziende agriturismo-venatorie e centri privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale;

d) gli indirizzi e le modalità di coordinamento delle attività previste dalla presente legge con gli obiettivi e i criteri previsti dalla normativa regionale in materia di salvaguardia e di tutela delle aree naturali protette;

e) il piano finanziario regionale annuale per la realizzazione degli interventi faunistico-venatori;

f) il rapporto minimo tra gli agenti di vigilanza dipendenti dalle province ed il territorio agro-silvo-pastorale;

3. Il piano faunistico-venatorio regionale è corredato da:

a) cartografie del territorio regionale in scala 1:100.000 e 1:10.000, indicanti le emergenze naturalistiche e le utilizzazioni territoriali aventi stretta connessione con la gestione faunistico-venatoria;

b) carta delle potenzialità e delle vocazioni faunistiche;

c) programma di protezione della fauna selvatica autonoma di cui sia accertata una diminuzione della popolazione sul territorio regionale;

d) programma di salvaguardia delle zone montane per l'incremento e il controllo della tipica fauna selvatica appenninica.

#### Art. 5.

##### *Piani faunistico-venatori provinciali*

1. I piani faunistico-venatori provinciali sono articolati per comprensori omogenei e definiscono:

a) le oasi di protezione;

b) le zone di ripopolamento e cattura;

c) i centri pubblici di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale;

d) i centri privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale;

e) la densità, la collocazione e la estensione massima complessiva delle aziende faunistico-venatorie ed agriturismo-venatorie in ogni comprensorio faunistico omogeneo;

f) le zone e i periodi per l'addestramento, l'allenamento e le gare cinofile;

g) i criteri per la determinazione del risarcimento a favore dei conduttori dei fondi rustici dei danni arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole e alle opere approntate su fondi vincolati per gli scopi di cui alle lettere a), b) e c);

h) i criteri per la corresponsione degli incentivi a favore dei proprietari o conduttori dei fondi rustici, singoli o associati, che si impegnino alla tutela ed al ripristino degli habitat naturali e all'incremento della fauna selvatica nelle zone di cui alle lettere a) e b);

i) le zone in cui sono collocabili gli appostamenti fissi;

l) i criteri di miglioramento ambientale tesi a favorire la riproduzione naturale della fauna selvatica;

m) i criteri di immissione della fauna selvatica ai sensi dell'art. 10, comma 7, della legge 157/1992;

n) le destinazioni delle zone di cui all'art. 12, comma 5.

2. Le province si dotano di apposite strutture tecniche per la programmazione e la gestione della fauna selvatica e del relativo ambiente.

#### Art. 6.

##### *Modalità di approvazione dei piani faunistico-venatori provinciali*

1. Le province, sentite le comunità montane, approvano i piani faunistico venatori. Le province garantiscono la partecipazione delle organizzazioni professionali agricole, delle associazioni venatorie, delle associazioni di protezione ambientale alla formazione dei piani faunistico-venatori provinciali.

2. I piani faunistico-venatori hanno durata quinquennale, sono articolati per comprensori omogenei ed hanno i contenuti indicati dall'art. 5 della presente legge e dagli indirizzi regionali di pianificazione faunistica venatoria.

3. I piani faunistico-venatori provinciali sono approvati nel rispetto delle procedure di cui all'art. 3.

4. Il piano faunistico-venatorio provinciale approvato è pubblicato a cura della provincia per le finalità di cui al comma 3 dell'art. 15 della legge statale e depositato nelle segreterie della provincia e dei comuni territorialmente interessati per la libera consultazione. Dell'approvazione è dato avviso nel bollettino ufficiale della Regione.

5. Qualora le province non approvino i piani faunistico venatori nel termine previsto, vi provvede, previa diffida, la giunta regionale in via sostitutiva.

6. Con le procedure di cui al presente articolo e nei termini ivi indicati, le province provvedono alle variazioni dei propri piani faunistico-venatori.

#### Art. 7.

##### *Commissione tecnica provinciale per il coordinamento della gestione faunistica*

1. In ogni provincia è costituita una commissione tecnica per il coordinamento della gestione faunistica con funzioni consultive.

2. La commissione di cui al comma 1 è convocata e presieduta dal presidente o suo delegato ed è composta da:

a) sette rappresentanti delle associazioni venatorie riconosciute ai sensi dell'art. 34 della legge 157/1992;

b) un rappresentante dell'ente nazionale per la cinofilia italiana;

c) tre rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole;

d) due rappresentanti delle associazioni di protezione ambientale;

e) un rappresentante per ciascuna delle comunità montane comprese nel territorio;

f) i presidenti designati dalle organizzazioni di gestione degli ambiti territoriali di caccia istituiti nella provincia.

3. Svolge funzioni di segretario il dirigente del servizio provinciale competente in materia di caccia o suo delegato.

4. Le associazioni di cui al comma 2, lettere a), c) e d) sono quelle maggiormente rappresentative a livello provinciale.

#### TITOLO II

##### *ZONE DI PROTEZIONE SPECIALE DELLA FAUNA*

#### Art. 8.

##### *Oasi di protezione*

1. Le oasi di protezione sono destinate al rifugio, alla riproduzione ed alla sosta della fauna selvatica.

2. Esse sono costituite in territori idonei per ambienti naturali, ove non esistono consistenti colture specializzate, con preferenza all'interno dei parchi naturali.

3. Nell'ambito delle oasi di protezione sono vietati l'esercizio venatorio, salvo quanto previsto dall'art. 25.

4. Le oasi di protezione sono istituite dalle province e sono soppresse, nel rispetto delle modalità di cui all'art. 9, comma 12, qualora non sussistano più, per modificazioni oggettive, certificate dall'istituto nazionale per la fauna selvatica sulla base di specifici censimenti delle specie di interesse faunistico, le condizioni idonee al conseguimento delle loro finalità.

5. Alla gestione delle oasi di protezione, con particolare riguardo ai censimenti annuali, al ripristino dell'ambiente per gli scopi di cui al presente articolo ed alle catture temporanee a scopo scientifico, provvedono le province, che possono avvalersi della collaborazione delle associazioni venatorie, agricole e di protezione ambientale, stipulando con esse apposite convenzioni.

6. La provincia, sentito l'istituto nazionale per la fauna selvatica, può autorizzare nelle oasi di protezione cature a scopo di studio; può altresì autorizzare il personale di vigilanza, in collaborazione con le associazioni venatorie e le organizzazioni professionali agricole, sentito l'istituto stesso, alla cattura di esemplari viventi di determinate specie di fauna selvatica quando esse arrechino danni rilevanti alle colture agricole o forestali e, per l'eccessivo numero dei capi, turbino l'equilibrio biologico dell'ambiente.

7. La selvaggina catturata ai sensi del comma 6 viene destinata al ripopolamento dei territori depauperati.

8. Delle operazioni compiute si redige processo verbale che costituisce atto fornito di pubblica fede.

#### Art. 9.

##### *Zone di ripopolamento e cattura*

1. Le zone di ripopolamento e cattura sono destinate alla riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale, al suo irradimento nelle zone circostanti ed alla cattura della medesima per l'immissione sul territorio in tempi e condizioni utili all'ambientamento, fino alla ricostituzione e alla stabilizzazione della densità faunistica ottimale del territorio.

2. Le zone di ripopolamento e cattura sono istituite dalle province tenuto conto delle vocazioni faunistiche del territorio, e sono soppresse qualora non sussistano, per modificazioni oggettive, le condizioni idonee al conseguimento delle loro finalità. Nell'atto di costituzione vengono stabiliti i risarcimenti previsti per i danni alle produzioni agricole, nonché gli incentivi per la salvaguardia e l'incremento della fauna selvatica ed il miglioramento ambientale. La istituzione delle zone di ripopolamento e cattura ha efficacia per cinque anni.

3. Le operazioni di cattura e di immissione di fauna selvatica sono disposte dalla provincia che si avvale, sotto la sua diretta vigilanza, di cacciatori volontari incaricati dalle associazioni venatorie.

4. Ciascuna zona di ripopolamento e cattura deve avere una superficie commisurata alle esigenze biologiche delle specie selvatiche principalmente interessate. L'immissione di soggetti riproduttori avviene in relazione alla superficie della zona stessa.

5. In ogni zona di ripopolamento e cattura devono essere effettuati almeno due censimenti annuali, nel periodo febbraio-marzo per rilevare la consistenza dei riproduttori e nel periodo settembre-ottobre per la verifica del successo riproduttivo.

6. Nel territorio delle zone di ripopolamento le province realizzano attrezzature ed interventi tecnici atti a perseguire gli scopi di protezione e di incremento delle specie di fauna selvatica per le quali esse sono state costituite.

7. Le catture devono essere compiute in modo da garantire la continuità della riproduzione della fauna selvatica. Almeno il 40 per cento della fauna selvatica catturata deve essere liberato nei territori dei comuni ove insiste la zona di ripopolamento e cattura.

8. Nelle zone di ripopolamento e cattura possono essere autorizzate dalle province l'allenamento e l'addestramento dei cani e gare cinofile con divieto assoluto di abbattimento della fauna selvatica, sempre che non si arrechi danno alle colture agricole e non si immetta fauna ad eccezione di quella preventivamente autorizzata.

9. Nel territorio delle zone di ripopolamento e cattura è vietata ogni forma di caccia, salvo quanto previsto dall'art. 25.

10. Le province, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, formulano, in base alle previsioni del piano faunistico-venatorio provinciale, un programma decennale di destinazione del territorio per la costituzione delle zone di cui al presente articolo. Il programma può essere aggiornato nel periodo della sua validità.

11. Le province possono avvalersi delle associazioni venatorie ed agricole per la gestione delle zone di ripopolamento e cattura, nonché per la vigilanza, attraverso le guardie giurate volontarie, coordinate dalle stesse province.

12. Alla scadenza prevista, il territorio della zona di ripopolamento è restituito alla caccia con le modalità fissate dalle amministrazioni provinciali, sentita la commissione tecnica di cui

all'art. 7. I cacciatori residenti nell'ambito territoriale in cui insiste la zona e i proprietari o conduttori dei fondi ubicati all'interno della zona che abbiano la disponibilità di almeno due ettari di terreno, anche se non residenti, purché titolari di licenza di caccia, hanno diritto di accedervi in via esclusiva.

#### Art. 10.

##### *Centri pubblici di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale*

1. I centri pubblici di riproduzione della fauna selvatica sono istituiti e gestiti dalle province, di preferenza su terreni demaniali e su quelli ad agricoltura estensiva. Essi hanno per scopo la riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale, al fine della ricostituzione del patrimonio faunistico autoctono, da utilizzare esclusivamente per le azioni di ripopolamento o rinsanguamento del territorio provinciale e sono soppresi, nel rispetto delle modalità di cui all'art. 9, comma 12, qualora non sussistano più le condizioni idonee al conseguimento delle loro finalità.

2. Nel territorio dei centri devono essere realizzate attrezzature ed interventi tecnici atti a perseguire gli scopi di produzione e di incremento delle specie di fauna selvatica per le quali gli stessi sono stati costituiti.

3. Le operazioni di cattura e di immissione di fauna selvatica sono disposte dalla provincia che si avvale, sotto la sua diretta vigilanza, di cacciatori volontari incaricati dalle associazioni venatorie.

4. In ogni centro di riproduzione della fauna selvatica devono essere effettuati almeno due censimenti annuali, nel periodo febbraio-marzo per rilevare la consistenza dei riproduttori e nel periodo settembre-ottobre per la verifica del successo riproduttivo.

5. Nei centri di cui al comma 1 è vietata ogni forma di caccia, salvo quanto previsto dall'art. 25.

#### Art. 11.

##### *Zone di ricerca e di sperimentazione faunistica*

1. La Regione, nell'esercizio delle funzioni amministrative di programmazione, sentito il parere delle amministrazioni provinciali, delle comunità montane interessate, dell'istituto nazionale per la fauna selvatica, delle associazioni venatorie riconosciute e delle organizzazioni agricole maggiormente rappresentative a livello regionale, istituisce due zone di ricerca e sperimentazione faunistica in ogni provincia di dimensioni comprese tra 1.500 e 2.000 ettari, al fine di favorire studi sulla biologia della fauna selvatica, sul miglioramento delle tecniche di ambientamento e di incremento della fauna selvatica, in particolare di quella autoctona, e di favorire l'impiego di tecniche agricole idonee per la salvaguardia della fauna e per il ripristino degli habitat.

2. Per la gestione delle zone è istituito un comitato di gestione composto da:

a) l'assessore regionale alla caccia o un suo delegato che ne assume la presidenza;

b) gli assessori provinciali alla caccia o loro delegati;

c) cinque rappresentanti delle associazioni venatorie riconosciute a livello nazionale operanti nella regione;

d) tre rappresentanti delle associazioni agricole maggiormente rappresentative a livello regionale;

e) un rappresentante regionale dell'ente nazionale cinofila italiana;

f) un rappresentante indicato dall'università ricadente nella provincia o comunque nella regione;

g) il direttore dell'istituto nazionale per la fauna selvatica o un suo delegato.

3. Nel rispetto delle indicazioni fornite dal comitato di cui al comma 2, per la gestione tecnico-amministrativa di ciascuna zona, le province possono istituire apposite commissioni di gestione nelle quali, qualora la zona stessa insista in territorio montano, deve essere assicurata la rappresentanza delle comunità montane.

4. L'istituzione delle zone di cui al comma 1, avviene con le procedure di cui all'art. 12 e le province provvedono alle relative tabellazioni secondo le modalità determinate dalla giunta regionale.

5. Il provvedimento istituito indica il perimetro, l'estensione del territorio, la durata e stabilisce le forme con cui si promuove la collaborazione dei proprietari dei conduttori dei fondi, nonché le modalità straordinarie di tutela della selvaggina e delle attività agricole.

6. Ai fini della istituzione delle zone di cui al comma 1, la provincia, con la collaborazione delle associazioni venatorie riconosciute e delle organizzazioni agricole, provvede ad acquisire il consenso dei proprietari o conduttori dei fondi compresi nella zona, stipulando specifiche convenzioni riguardanti il rimborso delle spese, comprese quelle di vigilanza, e le eventuali indennità connesse con gli obblighi derivanti dall'attività di ricerca e di sperimentazione.

7. Per tutto il periodo della sperimentazione le zone di cui al presente articolo sono sottoposte al regime previsto dall'art. 9 per le zone di ripopolamento e cattura.

8. Al termine della sperimentazione il territorio delle zone di cui al comma 1 è restituito alla caccia nel rispetto delle modalità di cui all'art. 9, comma 12.

9. Nelle zone di cui al presente art. si applicano le normative e gli incentivi previsti dal reg. 92/2078/CEE e successive modificazioni.

10. Nessun compenso è dovuto ai componenti del comitato di cui al comma 2.

#### Art. 12.

##### *Procedura di costituzione delle zone di protezione speciale*

1. Le province determinano entro il 31 gennaio di ciascun anno, con le modalità stabilite dalla giunta regionale, il perimetro delle zone da vincolare, ai sensi degli articoli 8, 9 e 10.

2. L'atto che determina il perimetro delle zone di protezione viene notificato ai proprietari o conduttori dei fondi mediante deposito presso la sede dei comuni territorialmente interessati, pubblicazione per estratto nel foglio degli annunci legali della provincia e affissione di apposito manifesto nei comuni, frazioni o borgate interessati e comunicato ai proprietari.

3. Qualora, entro sessanta giorni dalla data della pubblicazione nel foglio degli annunci legali, sia presentata opposizione motivata, in carta semplice ed esente da oneri fiscali ai sensi dell'art. 10, comma 14, della legge 157/1992, da parte di proprietari o conduttori dei fondi costituenti almeno il 40 per cento della superficie complessiva che si intende vincolare, la zona non può essere costituita, salvo quanto stabilito al comma 7.

4. Decorso il termine indicato al comma 3, ove non sia stata presentata opposizione, le province provvedono alla istituzione della zona di protezione.

5. Nelle zone che non siano state vincolate per l'opposizione manifestata, ai sensi del comma 3, dai proprietari o conduttori dei fondi, resta in ogni caso precluso l'esercizio dell'attività venatoria per un periodo non superiore alla validità del piano faunistico provinciale; la provincia può destinare tali zone ad altro uso nell'ambito della pianificazione venatoria del territorio.

6. I piani faunistico-venatori provinciali determinano le zone di cui al comma 5, che rientrano nella percentuale del territorio protetto di cui all'art. 3, comma 1º, lettera a).

7. La giunta regionale determina le modalità di delimitazione del territorio delle zone di cui agli articoli 8, 9, 10 e 15.

8. Qualora ricorrano particolari necessità ambientali, le province possono costituire coattivamente zone di protezione e zone di ripopolamento e cattura sui territori per i quali sia stata presentata opposizione da parte dei proprietari o conduttori dei fondi ai sensi del comma 3.

## TITOLO III

### STRUTTURE DI INIZIATIVA PRIVATA

#### Art. 13.

##### *Aziende faunistico venatorie e aziende agri-turistico-venatorie*

1. Le province, su richiesta degli interessati e sentito l'Istituto nazionale per la fauna selvatica, previo consenso dei proprietari o conduttori dei fondi, nei limiti della quota massima di territorio agro-silvo-pastorale stabilita all'art. 3, comma 1, lettera b), possono autorizzare:

a) la costituzione di aziende faunistico-venatorie senza fini di lucro, per prevalenti finalità naturalistiche e faunistiche, con particolare riferimento alla tipica fauna appenninica;

b) la costituzione di aziende agri-turistico-venatorie, ai fini di impresa agricola.

c) la trasformazione delle aziende faunistico-venatorie, disciplinate dal regolamento regionale 12 aprile 1984, n. 15, in aziende agri-turistico-venatorie.

2. In mancanza di consenso da parte dei proprietari e conduttori dei fondi, per motivate esigenze tecniche legate alla riproduzione ed all'irradimento della fauna selvatica, le province possono includere coattivamente nel territorio delle aziende di cui al comma 1 porzioni di terreno per superfici non superiori al 10 per cento dell'estensione delle aziende stesse, stabilendo nel provvedimento la misura e le modalità di pagamento dell'indennità da corrispondere ai proprietari dei terreni inclusi, fermo restando la necessità del consenso dei proprietari per l'esecuzione di eventuali opere o interventi nei fondi di rispettiva pertinenza.

3. Coloro che richiedono la costituzione di aziende faunistico-venatorie debbono allegare alla domanda di autorizzazione un programma di conservazione e di ripristino ambientale.

4. Nelle aziende faunistico-venatorie la caccia è consentita nelle giornate indicate dal calendario venatorio di cui all'art. 30 ai titolari delle aziende e a coloro che siano dagli stessi autorizzati, secondo piani di assessment e di abbattimento presentati annualmente dai titolari delle aziende ed approvati dalla provincia. In ogni caso nelle aziende faunistico-venatorie non è consentito immettere o liberare fauna selvatica dalla data del 31 agosto a quella di chiusura della caccia alle relative specie.

5. Nelle aziende agri-turistico-venatorie sono possibili l'immissione e l'abbattimento, senza limitazione di capi, di fauna selvatica di allevamento per l'intera durata della stagione venatoria.

6. Le aziende agri-turistico-venatorie devono:

a) essere preferibilmente situate nei territori di scarso rilievo faunistico;

b) coincidere di preferenza con il territorio di una o più aziende agricole ricadenti in aree di agricoltura svantaggiata, ovvero dismesse da interventi agricoli ai sensi del reg. 88/1094/CEE del consiglio.

7. L'esercizio dell'attività venatoria nelle aziende di cui al comma 1 può essere praticato nelle forme di cui all'art. 27, indipendentemente dalla scelta effettuata dal cacciatore.

8. Le aziende faunistico-venatorie e le aziende agri-turistico-venatorie sono sottoposte a controllo da parte dell'amministrazione provinciale avvalendosi anche della commissione tecnica di cui all'art. 7.

9. Il consiglio regionale determina con regolamento le modalità di costituzione e di funzionamento delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agri-turistico-venatorie di nuova costituzione.

10. Le aziende faunistico-venatorie e agri-turistico-venatorie di nuova costituzione non possono essere confinanti, fra loro deve intercorrere la distanza di almeno 500 metri. Tale distanza deve essere rispettata anche nei confronti di altri istituti faunistici o faunistico-venatori già costituiti.

## Art. 14.

*Centri privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale*

1. Le province autorizzano la costituzione di centri privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale, organizzati in forma di azienda agricola singola, consortile o cooperativa, ove è vietato l'esercizio dell'attività venatoria ed è consentita la cattura con qualsiasi mezzo di animali vivi allevati appartenenti a specie cacciabili, da parte del titolare dell'impresa agricola, di dipendenti della stessa e di persone nominativamente indicate.

2. L'autorizzazione dei centri privati è subordinata all'osservanza di apposito disciplinare contenente le prescrizioni per l'esercizio delle attività autorizzate.

3. La provincia ha diritto di prelazione sull'acquisto di fauna selvatica prodotta nei centri privati di cui al comma 1; a tal fine la provincia, entro il mese di novembre di ogni anno, comunica ai centri privati il proprio fabbisogno.

4. L'autorizzazione alla costituzione di un centro privato di riproduzione di fauna selvatica è revocata qualora il titolare dell'impresa agricola contravenga alle norme di cui al presente articolo, nonché alle disposizioni impartite con il provvedimento di autorizzazione.

5. In particolare, la revoca è disposta qualora il titolare dell'impresa agricola:

- non rispetti il diritto di prelazione della provincia;
- eserciti nel centro privato l'attività venatoria o ne consenta a terzi l'esercizio.

6. La provincia, prima di procedere alla revoca dell'autorizzazione, assegna all'interessato un termine di trenta giorni per la presentazione di eventuali deduzioni.

## TITOLO IV

## GESTIONE PROGRAMMATA DELLA CACCIA

## Art. 15.

*Ambiti Territoriali di Caccia (ATC)*

1. Il territorio agro-silvo-pastorale della regione che non è destinato alle finalità di cui ai titoli II e III, è suddiviso in ambiti territoriali di caccia, nei quali la caccia viene praticata in forma programmata.

2. La Regione, sentite le province, le comunità montane, le organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale presenti sul territorio regionale e le associazioni venatorie riconosciute, ripartisce il territorio agro-silvo-pastorale ai fini della costituzione di ambiti territoriali di caccia, i quali devono essere delimitati, ove possibile, da confini naturali e comunque da confini ben determinati ed individuabili.

3. Il territorio agro-silvo-pastorale è ripartito in ambiti territoriali di caccia sub-provinciali; in ciascuna provincia non possono essere costituiti più di tre ambiti territoriali di caccia.

4. La prima perimetrazione di carattere sperimentale, può essere modificata, entro il 31 marzo 1997 su richiesta motivata dei relativi comitati di gestione; in seguito la perimetrazione è soggetta a revisione con la scadenza dei piani faunistici.

5. L'accesso all'ambito territoriale di caccia per l'esercizio venatorio alla lepore, al fagiano, alla starna, alla coturnice e alla pernice rossa spetta di diritto ai residenti nell'ambito stesso. Qualora vi fosse capienza in relazione all'indice di densità venatoria massima di cui al comma 7, l'accesso è consentito anche ai cacciatori residenti in altri ambiti, o che abbiano scelto altri ambiti, sulla base dei seguenti criteri di priorità:

- proprietari o conduttori di fondi rustici aventi estensione non inferiore a cinque ettari;
- residenti nella provincia;
- residenti nei comuni marchigiani a più alta densità venatoria, individuati dalla Regione;
- residenti nella regione;
- residenti in altre regioni o nella Repubblica di San Marino.

6. In base alla convenzione di amicizia e di buon vicinato del 31 marzo 1939 con la Repubblica di San Marino, i cittadini di detta Repubblica sono ammessi all'esercizio dell'attività venatoria sul territorio regionale, previa iscrizione in un ambito di propria scelta, alle condizioni e nei limiti di cui al presente atto.

7. Ferme restando le indicazioni statali concernenti l'indice di densità venatoria, la giunta regionale determina annualmente, sulla base dei dati censuari, la densità venatoria massima nei specie consentite, escluse lepore, fagiano, starna, pernice rossa e coturnice, in tutti gli ambiti territoriali di caccia istituiti nella regione previo il pagamento di una sola quota.

8. Ogni cacciatore residente nella regione Marche ha diritto di accesso gratuito, a domanda, da presentare all'amministrazione provinciale competente per territorio per la caccia a tutte le specie consentite, escluse lepore, fagiano, starna, pernice rossa e coturnice, in tutti gli ambiti territoriali di caccia istituiti nella regione previo il pagamento di una sola quota.

9. La provincia può autorizzare, con delibera motivata, i comitati di gestione degli ambiti territoriali di caccia ad ammettere nei rispettivi territori di competenza, sulla base delle priorità fissate al comma 5, un numero di cacciatori superiore a quello stabilito purché sia stato accertato, mediante censimenti, un saldo positivo della popolazione delle specie individuate dallo stesso comma.

## Art. 16.

*Iscrizione nell'ambito territoriale di caccia*

1. Il cacciatore ha titolo all'iscrizione all'ATC e presenta la relativa domanda al comitato direttivo dell'ATC entro sessanta giorni dalla prima costituzione dello stesso su modulo predisposto dalla provincia. A partire dalla stagione venatoria 1995-1996 il termine di presentazione della domanda scade il 15 marzo di ogni anno.

2. Il cacciatore che intenda richiedere l'iscrizione ad un ATC diverso da quello di residenza verifica la disponibilità del posto presso il comitato direttivo dell'ATC prescelto presentando la relativa domanda tra il sessantunesimo e il novantesimo giorno dalla prima costituzione dello stesso. A partire dalla stagione venatoria 1995-1996 tale domanda va presentata entro il 31 marzo di ogni anno.

3. Il comitato direttivo dell'ATC accoglie le domande con le proprietà previste dall'art. 15, comma 5, nei limiti consentiti e nel rispetto dell'ordine di presentazione e ne trasmette copia entro il 30 aprile di ogni anno alla provincia di residenza.

4. Il mancato accoglimento della domanda deve essere motivato dal comitato direttivo dell'ATC e comunicato all'interessato che, entro quindici giorni può fare ricorso alla provincia competente per territorio per violazione dei criteri previsti all'art. 15. La provincia deve dare risposta entro quarantacinque giorni. L'accoglimento del ricorso comporta di diritto l'iscrizione all'ATC. Nel caso che il diniego dell'iscrizione sia dovuta a indisponibilità di posti, il cacciatore ha diritto all'ATC di residenza.

5. L'iscrizione ad ogni ambito territoriale di caccia, per quanto riguarda la caccia alle specie di fauna selvatica di cui all'art. 15, comma 5, è subordinata al versamento annuale di lire 100.000; in luogo di detta somma, il cacciatore può corrispondere, sotto il controllo degli enti preposti o del comitato di gestione dell'ambito, due giornate di lavoro per i miglioramenti dell'habitat, la cura dell'ambiente, la partecipazione a cature, i ripopolamenti, i censimenti e il controllo dei predatori. Per chi esercita la caccia da appostamento fisso la quota è di lire 30.000, con l'obbligo di curare l'ambiente in maniera idonea nel raggio di m 100 dall'appostamento o dall'impianto.

6. La Regione promuove scambi interregionali per realizzare una equilibrata distribuzione dei cacciatori sul territorio nazionale e a tal fine determina, entro il 30 giugno di ciascun anno, il numero dei cacciatori non residenti ammissibili nelle Marche regolamentandone l'accesso secondo le priorità previste al comma 5 dell'art. 15.

## Art. 17.

*Statuto e organi degli ambiti territoriali di caccia*

## 1. Sono organi di ciascun ambito territoriale:

a) l'assemblea dei rappresentanti delle associazioni venatorie riconosciute a livello nazionale cui sono iscritti i cacciatori, dei rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello locale e dei rappresentanti delle organizzazioni protezionistiche maggiormente rappresentative a livello locale;

b) il presidente;

c) il comitato di gestione;

d) il collegio dei revisori dei conti.

2. Lo statuto di ciascun ambito e le sue modificazioni sono approvati dall'assemblea di cui al comma 1, lettera a).

## 3. Lo statuto disciplina:

a) le modalità di convocazione e di svolgimento dell'assemblea dei rappresentanti delle associazioni venatorie;

b) le modalità per la elezione del presidente, del comitato di gestione e del collegio dei revisori dei conti;

c) le modalità di funzionamento degli organi, le rispettive competenze e responsabilità, nonché le procedure per la sostituzione o la revoca dei componenti.

4. I rappresentanti delle associazioni venatorie nei comitati di gestione sono designati dalle rispettive organizzazioni provinciali.

## Art. 18.

*Comitati di gestione degli ambiti territoriali di caccia*

1. In ogni ambito territoriale di caccia è costituito un comitato preposto alla gestione dell'ambito medesimo.

2. Il presidente della provincia, entro trenta giorni dall'approvazione del piano faunistico-venatorio regionale di cui all'art. 4, nomina, per ciascun ambito territoriale, un comitato così composto:

a) un rappresentante della provincia, esperto in materia faunistico-venatoria;

b) un rappresentante del comune con maggior superficie agro-silvo-pastorale compreso nell'ambito stesso e un rappresentante delle comunità montane;

c) tre rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative;

d) tre rappresentanti delle organizzazioni venatorie riconosciute a livello nazionale;

e) due rappresentanti delle organizzazioni protezionistiche.

I rappresentanti di cui alle lettere c), d) ed e) sono designati dalle rispettive organizzazioni provinciali in base al principio della rappresentatività nel territorio e sono scelti fra persone residenti nell'ambito territoriale di caccia.

3. Non possono essere designati alla carica di presidente o di membro del comitato coloro i quali abbiano commesso negli ultimi cinque anni infrazioni per cui sia stata disposta la sospensione della licenza di caccia.

4. Il comitato di gestione approva entro sessanta giorni dalla nomina il proprio statuto, sentiti i rappresentanti delle associazioni venatorie dei cacciatori, dei coltivatori e degli ambientalisti iscritti all'ambito.

5. Il comitato di gestione rimane in carica tre anni e nessun compenso è dovuto ai componenti il comitato.

6. In caso di inerzia o di gestione non rispondente alle necessità, il comitato di gestione dell'ambito è sostituito dalla provincia; in caso di assenza non giustificata a tre sedute consecutive, il componente il comitato decade ed è sostituito su designazione degli enti o associazioni di cui al comma 2.

7. Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente legge e dallo statuto, i comitati di cui al presente articolo sono regolati secondo le disposizioni di cui al libro I, titolo II, capo III del codice civile, in quanto applicabile.

## Art. 19.

*Compiti dei comitati di gestione*

1. L'ATC ha compiti di gestione faunistica e di organizzazione dell'esercizio venatorio nel territorio di competenza. A tale fine entro 4 mesi dal loro insediamento i comitati di gestione, sulla base degli indirizzi della pianificazione provinciale, approvano un proprio programma nel quale devono essere previsti:

a) i piani poliennali di utilizzazione del territorio interessato per ciascuna stagione venatoria con i programmi delle immissioni e dei prelievi di fauna selvatica e di riqualificazione ambientale e faunistica;

b) la realizzazione di allevamenti di fauna stanziale, organizzati in forma di azienda agricola e muniti di adeguate strutture per la produzione, l'allevamento e l'adattamento in libertà della fauna selvatica utilizzabile per i programmi di immissione, prelievo e riqualificazione di cui alla lettera a);

c) le condizioni perché venga garantita una consistenza di base della fauna selvatica durante tutto l'anno solare.

2. La provincia controlla la conformità dei programmi annuali degli interventi degli ATC con il piano faunistico venatorio provinciale.

3. I comitati di gestione trasmettono detti programmi entro il 31 gennaio di ogni anno alla provincia che può richiederne la revisione in caso di difformità.

4. I comitati direttivi degli ATC per l'espletamento di funzioni di servizio, possono dotarsi con fondi propri di strutture tecniche amministrative e di collaboratori o di personale particolarmente qualificato nel campo della gestione della fauna.

5. La provincia esercita forme di raccordo tra gli ATC tramite la commissione tecnica provinciale per il coordinamento della gestione faunistica per determinare uniformità degli interventi gestionali della fauna selvatica.

6. I comitati di gestione promuovono ed organizzano le attività di ricognizione delle risorse ambientali e della consistenza faunistica; programmano gli interventi per il miglioramento degli habitat; provvedono all'attribuzione degli incentivi economici ai conduttori dei fondi rustici per:

a) la ricostituzione di una presenza faunistica ottimale per il territorio;

b) le coltivazioni per l'alimentazione naturale della fauna selvatica e degli uccelli, particolarmente nelle zone di sperimentazione di cui all'art. 11, nelle zone di ripopolamento e cultura di cui all'art. 9 e nei terreni dismessi da interventi agricoli ai sensi del reg. 88/1094/CEE del consiglio e successive modificazioni;

c) il ripristino di zone umide e di fossati;

d) la differenziazione delle colture;

e) la coltivazione di siepi, cespugli ed alberi adatti alla riproduzione della fauna selvatica;

f) la tutela dei nidi e dei nuovi nati di fauna selvatica nonché dei riproduttori;

g) la collaborazione operativa ai fini del tabellamento, della difesa preventiva delle coltivazioni passibili di danneggiamento, della pastorazione invernale degli animali in difficoltà, della manutenzione degli apprestamenti per l'ambientamento della fauna selvatica.

7. I comitati di gestione provvedono, altresì, al risarcimento dei danni arrecati alle produzioni agricole dalla fauna selvatica e dall'esercizio dell'attività venatoria, nonché all'erogazione di contributi per interventi, previamente concordati, ai fini della prevenzione dei danni medesimi, nelle misure stabilite dalla provincia ai sensi dell'art. 34.

8. Il personale tecnico della provincia, nonché la commissione tecnica provinciale di cui all'art. 7, verificano i risultati dei programmi presentati dai comitati di gestione e qualora i risultati conseguiti non siano rispondenti ai programmi presentati, ne chiedono ragione e propongono i provvedimenti del caso.

9. Entro il 31 marzo di ogni anno, i comitati presentano alla provincia il rendiconto tecnico e finanziario relativo all'utilizzo dei finanziamenti loro eventualmente assegnati a carico del bilancio provinciale o regionale.

## Art. 20.

*Fondo regionale per i contributi a favore di proprietari o conduttori agricoli*

1. È istituito il fondo regionale per la concessione di contributi previsti dall'art. 15, comma 1, della legge 157/1992 ai proprietari o conduttori di terreni agricoli al quale affluisce una percentuale del gettito delle tasse di concessione regionale di cui all'art. 35.

2. L'entità del fondo è stabilita annualmente con la legge di approvazione del bilancio di previsione annuale della Regione.

3. La giunta regionale definisce le modalità per l'utilizzazione del fondo e, in particolare, determina i criteri per la concessione e la liquidazione dei contributi con riferimento, in via prioritaria, agli interventi di valorizzazione dell'ambiente e di conservazione delle specie di fauna selvatica ed avuto riguardo all'estensione dei fondi rustici e agli indirizzi colturali ivi praticati, nel rispetto anche di quanto previsto dall'art. 19, comma 2.

4. La giunta regionale ripartisce annualmente il fondo di cui al comma 1 tra le province che si avvalgono, per l'erogazione, dei comitati di gestione degli ambiti territoriali di caccia intercomuni.

## Art. 21.

*Fondi sottratti alla gestione programmata della caccia*

1. Il proprietario o conduttore di un fondo che intenda vietare sullo stesso l'esercizio dell'attività venatoria deve inoltrare, entro trenta giorni dalla pubblicazione del piano faunistico-venatorio provinciale, richiesta motivata alla provincia, specificando anche l'eventuale durata del divieto stesso.

2. La provincia provvede entro i successivi sessanta giorni. La richiesta è accolta se non ostacola l'attuazione della pianificazione faunistico-venatoria, ed inoltre nei casi nei quali l'attività venatoria sia in contrasto con esigenze di salvaguardia di colture agricole specializzate, nonché di produzioni agricole condotte con sistemi sperimentali, tecniche biologiche, o al fine di ricerca scientifica, ovvero quando sia motivo di danno o di disturbo ad attività di rilevante interesse economico, sociale o ambientale.

3. Il divieto di esercitare l'attività venatoria opera anche nei confronti del proprietario o conduttore del fondo. Tale divieto decade al venir meno delle ragioni per le quali era stato richiesto. La decadenza è dichiarata dalla provincia.

4. La giunta regionale determina le modalità per la delimitazione dei confini dei fondi nei quali è vietato l'esercizio dell'attività venatoria ai sensi dei commi 1 e 2.

5. L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi rustici chiusi da muro, rete metallica o altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a m. 1,20, nonché da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno m. 1,50 e la larghezza di almeno m. 3,00.

6. I fondi chiusi devono essere notificati, a cura del proprietario o del conduttore, alla giunta regionale e alla provincia, precisando l'estensione del fondo ed allegando planimetria catastale in scala 1:2000 con l'indicazione dei relativi confini. I proprietari o i conduttori dei fondi provvedono ad apporre a proprio carico adeguate tabellazioni esenti da tasse regionali.

7. La superficie dei fondi di cui ai commi 1 e 5 entra a far parte della quota del territorio agro-silvo-pastorale della regione destinata a protezione della fauna selvatica di cui all'art. 3, comma 1, lettera a).

8. L'esercizio venatorio è comunque vietato in forma vagante sui terreni in actualità di coltivazione. Si considerano in actualità di coltivazione: i terreni con coltivazioni erbacee da seme; i frutteti specializzati; i vigneti e gli oliveti specializzati fino alla data del raccolto; i terreni coltivati a soia e a riso, nonché a mais per la produzione del seme fino alla data del raccolto, vivai, terreni in imboschimento fino a cinque anni, colture orticole e floreali a pieno campo. L'esercizio venatorio in forma vagante è inoltre vietato sui terreni in actualità di coltivazione, individuati dalla giunta regionale su richiesta delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello regionale, tramite le loro organizzazioni provinciali in relazione all'esigenza di protezione di altre colture specializzate o intensive.

9. L'esercizio venatorio è inoltre vietato nei fondi ove si pratica l'allevamento o il pascolo del bestiame custodito allo stato brado o semibrado, purché delimitati da muretti, recinto in rete o steccati, fili metallici o plastificati, siepi o altre barriere naturali, con almeno un numero di capi per ettaro pari a dieci se trattasi di ovini e caprini o a cinque capi se trattasi di bovini ed equini.

## TITOLO V

## FORME DI CONTROLLO E DI UTILIZZO DELLA FAUNA DIVERSE DALL'ATTIVITÀ VENATORIA

## Art. 22.

*Cattura ed utilizzazione di fauna selvatica a scopo scientifico e per richiamo*

1. Il dirigente del servizio regionale sport, caccia e pesca, tempo libero, sentito l'Istituto nazionale per la fauna selvatica, può autorizzare esclusivamente a scopo di studio e di ricerca scientifica gli istituti scientifici delle università e del consiglio nazionale delle ricerche, nonché i musei di storia naturale, a catturare ed utilizzare esemplari di mammiferi ed uccelli nonché a prelevare le uova, nidi e piccoli nati.

2. Il dirigente del servizio regionale sport, caccia e pesca, tempo libero può inoltre, sentiti l'Istituto nazionale per la fauna selvatica e la provincia interessata, rilasciare autorizzazioni a svolgere attività di cattura temporanea per l'innalzamento e la gestione a fini di richiamo. La cessione ad uso di richiamo è consentita solo per gli esemplari appartenenti alle specie individuate dall'art. 4, comma 4, della legge 157/1992 ed è gratuita. Gli esemplari eventualmente catturati appartenenti ad altre specie debbono essere innellati ed immediatamente liberati.

3. Il dirigente del servizio regionale sport, caccia e pesca, tempo libero, previo parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica, può autorizzare le province che ne facciano richiesta a gestire impianti finalizzati all'attività di cattura per l'innalzamento e la cessione a fini di richiamo. La cessione ad uso di richiamo è consentita solo per gli esemplari appartenenti alle specie individuate dall'art. 4, comma 4, della legge 157/1992 ed è gratuita. Gli esemplari eventualmente catturati appartenenti ad altre specie debbono essere innellati ed immediatamente liberati.

4. La vendita di uccelli di richiamo provenienti da altre regioni o dall'estero è vietata se non si dimostra la lecita provenienza.

5. Nella gestione degli impianti di cui al comma 3 le province utilizzano personale qualificato e valutato idoneo dall'Istituto nazionale per la fauna selvatica.

6. La giunta regionale ai fini del soccorso, detenzione, terapia e successiva liberazione della fauna selvatica in libertà, si avvale di un centro di recupero adeguatamente attrezzato con ambulatorio veterinario sotto la diretta responsabilità di un veterinario di comprovata esperienza in materia di fauna selvatica avicola e mammiferi selvatici.

7. Chi abbatte, cattura o rinviene uccelli innellati deve darne notizia all'Istituto nazionale per la fauna selvatica o al comune nel cui territorio è avvenuto il fatto, il quale provvede ad informare il predetto Istituto.

## Art. 23.

*Allevamenti*

1. Gli allevamenti di fauna selvatica possono avere i seguenti scopi: di ripopolamento, alimentare, ornamentale e amatoriale ovvero di richiamo.

2. Le province autorizzano l'impianto e l'esercizio degli allevamenti di cui al comma 1.

3. Il titolare di un'impresa agricola può impiantare ed esercitare gli allevamenti di cui al comma 1 dandone semplice comunicazione alla provincia competente, fermo restando l'obbligo di conformarsi alle prescrizioni dettate dal regolamento di cui al comma 4.

4. Con apposito regolamento, da emanarsi entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge, vengono determinate le modalità per il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 2 e quelle relative al rilascio delle autorizzazioni concer-

nenti le attività cinotecniche nel rispetto delle norme di cui alla legge 23 agosto 1993, n. 349 e del decreto 28 gennaio 1994 del ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali. In particolare per gli allevamenti a scopo di richiamo vengono disciplinate, sentito l'istituto nazionale per la fauna selvatica, la vendita e la detenzione di uccelli allevati appartenenti alle specie cacciabili nonché il loro uso in funzione di richiamo.

5. Le province, nell'ambito delle prescrizioni dettate con il regolamento di cui al comma 4 e ferme restando le competenze dell'ente nazionale per la cinofilia italiana, autorizzano l'impianto e l'esercizio degli allevamenti di cani da caccia.

6. Lepri, fagiani, starni e coturnici prodotte negli allevamenti di cui al comma 1 non possono essere utilizzati per le immissioni nelle zone di ripopolamento e cattura di cui all'art. 9 e nelle zone sperimentali di cui all'art. 11, salvo autorizzazione della giunta regionale, previo parere favorevole dell'istituto nazionale per la fauna selvatica.

#### Art. 24.

##### *Attività di tassidermia e imbalsamazione*

1. L'amministrazione provinciale rilascia l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di tassidermia ed imbalsamazione previo parere della commissione tecnico-venatoria di cui all'art. 7 e previo accertamento della buona conoscenza della fauna e delle tecniche della tassidermia e della imbalsamazione.

2. E' consentita l'imbalsamazione esclusivamente di esemplari appartenenti:

a) alla fauna selvatica indigena oggetto di caccia, purché catturata nel rispetto di tutte le norme venatorie vigenti;

b) alla fauna esotica, purché l'abbattimento e l'importazione o comunque l'impossessamento siano avvenuti in conformità alla legislazione vigente in materia e non si tratti di specie protette in base ad accordi internazionali;

c) alla fauna domestica.

3. Il tassidermista o l'imbalsamatore deve annotare giornalmente in apposito registro, fornito dall'amministrazione provinciale, tutti i dati relativi agli animali consegnatigli o che comunque vengano in suo possesso anche temporaneo, con particolare riferimento alla specie e provenienza di ogni esemplare. Devono essere inoltre indicate le generalità del cliente che ha consegnato l'animale o le circostanze nelle quali l'imbalsamatore ne è venuto altrimenti in possesso.

4. All'atto della presentazione della istanza di autorizzazione, l'interessato è tenuto ad indicare tutti gli animali, vivi, morti o già preparati, a qualsiasi titolo posseduti.

5. Il tassidermista o l'imbalsamatore deve apporre su tutti gli animali preparati o comunque consegnati al cliente o posti in circolazione un'etichetta inamovibile con l'indicazione del proprio nome, del numero di autorizzazione, della data di preparazione e del numero di riferimento del registro di cui al comma 3.

6. I proprietari o possessori di animali imbalsamati che non rientrino nell'elenco delle specie cacciabili, devono richiedere alla amministrazione provinciale competente, entro sei mesi dall'approvazione della presente legge, la apposizione di un contrassegno inamovibile. L'amministrazione provinciale provvede, dietro rimborso delle spese, con personale qualificato entro il termine massimo di un anno.

#### Art. 25.

##### *Controllo della fauna selvatica*

1. La giunta regionale, sentiti i comitati di gestione degli ambiti territoriali di caccia, può vietare o ridurre per periodi prestabiliti la caccia a determinate specie di fauna selvatica, fra quelle comprese nell'elenco di cui all'art. 18 della legge 157/1992, per importanti e motivate ragioni connesse alla consistenza faunistica o per sopravvenute particolari e gravissime condizioni ambientali, stagionali o climatiche, per malattie o altre calamità.

2. Le province, ai fini della migliore gestione del patrimonio zootecnico, di tutela del suolo, di tutela sanitaria, di selezione biologica, di tutela del patrimonio storico-artistico, di tutela delle

produzioni zoo-agro-forestali ed ittiche, provvedono al controllo delle specie di fauna selvatica in sovrannumero anche nelle zone in cui è vietata la caccia.

Tale controllo, esercitato selettivamente, viene praticato mediante cattura, ovvero, qualora l'istituto nazionale per la fauna selvatica verifichi l'inefficacia degli altri metodi, mediante piani di abbattimento.

3. I piani di cui al comma 2 sono attuati dalle guardie venatorie dipendenti dalle province. Queste ultime possono avvalersi dei proprietari o conduttori dei fondi sui quali si attuano i piani medesimi, purché muniti di licenza per l'esercizio venatorio, nonché delle guardie forestali e delle guardie comunali munite di licenza per l'esercizio venatorio; possono inoltre avvalersi, ove necessario, delle guardie volontarie di cui all'art. 37, purché in possesso della licenza di caccia, nonché di operatori, muniti di licenza, all'uopo espressamente autorizzati dalla provincia, selezionati attraverso appositi corsi di preparazione alla gestione faunistica, direttamente coordinati dal personale di vigilanza della provincia.

4. Le province, per comprovate ragioni di protezione dei fondi coltivati e degli allevamenti, possono autorizzare, su proposta delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello regionale, tramite le loro strutture provinciali, piani di abbattimento, attuati attraverso il personale di cui al precedente comma 3, delle forme domestiche di specie selvatiche e delle forme inselvatichite di specie domestiche.

#### Art. 26.

##### *Controllo sanitario della fauna*

1. La selvaggina, comunque liberata, deve essere preventivamente assoggettata, a cura di chi effettua il ripopolamento, ai controlli veterinari che certificano che gli animali sono esenti da malattie contagiose o non siano portatori di germi patogeni.

2. Chiunque rinvenga capi di selvaggina morti o in stato fisico anormale, è tenuto a consegnarli al competente ufficio caccia della provincia per i necessari accertamenti che può avvalersi delle sezioni locali degli istituti zooprofilattici o istituti universitari.

3. In caso di epizootia, la provincia, sentito il servizio veterinario della unità sanitaria interessata, dispone gli interventi tecnici necessari alla salvaguardia del patrimonio faunistico.

#### TITOLO VI

##### *ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ VENATORIA*

#### Art. 27.

##### *Esercizio venatorio*

1. Costituisce esercizio venatorio ogni atto diretto all'abbattimento o alla cattura di fauna selvatica mediante impiego dei mezzi di cui all'art. 13 della legge 157/1992, nonché il vagare o il soffermarsi con gli stessi mezzi o in attitudini di ricerca della fauna selvatica o di attesa della medesima per abatterla o catturarla.

2. Ogni altro modo di abbattimento diverso da quelli di cui al comma 1 è vietato, a meno che avvenga per caso fortuito o forza maggiore.

3. Fatto salvo l'esercizio venatorio con l'arco o con il falco, ogni titolare di licenza di caccia deve optare, in via esclusiva, per una delle seguenti forme di caccia:

a) vagante in zona alpi; coloro che optano per tale forma non sono ammessi all'esercizio venatorio nella regione, salvo quanto stabilito dall'art. 13, comma 7;

b) da appostamento fisso;

c) altre forme consentite dalla legge.

4. L'opzione per la forma di caccia deve essere comunicata alla provincia di residenza al conseguimento della abilitazione all'esercizio venatorio e quando viene ripresa l'attività venatoria sospesa; entro il 30 giugno, di ogni anno, i cacciatori che intendono variare l'opzione già presentata devono darne comunicazione alla provincia di residenza.

5. La scelta della forma di caccia di cui alle lettere b) e c) del comma 3 consente di esercitare l'attività venatoria anche da appostamenti per la caccia agli ungulati e ai colombacci e da appostamenti fissi senza richiami vivi appartenenti alle specie previste dalla legge 157/1992.

6. La caccia agli ungulati può essere svolta, oltre che nella forma della braccata, anche in quella di selezione, regolamentata dalle amministrazioni provinciali.

7. Nei dodici mesi successivi al rilascio della prima licenza, il cacciatore può praticare l'esercizio venatorio solo se accompagnato da cacciatore in possesso di licenza rilasciata da almeno tre anni e che non abbia commesso violazioni alle norme della presente legge, comportanti la sospensione o la revoca della licenza ai sensi dell'art. 32 della legge 157/92.

8. La fauna selvatica abbattuta durante l'esercizio venatorio appartiene a colui che l'abbatte, ovvero a colui che l'abbia ferita o scovata, se non abbia abbandonato l'inseguimento.

9. Non costituisce esercizio venatorio la cattura con qualsiasi mezzo di fauna selvatica viva nei centri privati di produzione allo stato naturale di cui all'art. 14.

10. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito di licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con i massimali determinati ai sensi dell'art. 12 della legge 157/1992.

#### Art. 28.

##### Abilitazione all'esercizio venatorio

1. L'esercizio venatorio in qualsiasi forma, compresa quella con l'arco e con il falco, è consentito solo a chi abbia conseguito l'abilitazione all'esercizio venatorio a seguito di pubblici esami davanti ad una commissione nominata dalla provincia.

2. L'abilitazione venatoria è necessaria per il rilascio della prima licenza di porto d'armi per uso di caccia e per la concessione della stessa in caso di revoca.

3. La provincia stabilisce le modalità per lo svolgimento degli esami, che devono in particolare riguardare nozioni nelle seguenti materie:

- legislazione venatoria;
- elementi di zoologia e biologia della fauna selvatica, con prove pratiche di riconoscimento delle specie cacciabili;
- armi e munizioni da caccia e relativa legislazione;
- elementi di ecologia e principi di salvaguardia della natura e della produzione agricola;
- norme di pronto soccorso.

4. L'abilitazione è concessa se il giudizio è favorevole in tutte le materie oggetto di esame. La commissione valuta la preparazione del candidato con un giudizio di idoneità o inidoneità; in caso di idoneità, il presidente della commissione rilascia il relativo attestato.

5. Coloro i quali siano stati giudicati inidonei non possono sostenere nuovamente la prova d'esame prima che siano trascorsi due mesi.

6. Le prove d'esame di cui al comma 3 consistono in una prova scritta, mediante test a risposta multipla, e una prova orale, in conformità alle disposizioni emanate al riguardo dalla giunta regionale e secondo un programma approvato dalla giunta medesima.

7. Ogni candidato è tenuto a versare alla provincia, quale rimborso spese di esame per l'abilitazione venatoria, un importo, fissato dalla provincia stessa, non superiore a lire 50.000 e comprensivo degli ausili didattici, nonché del rilascio in carta legale del certificato di abilitazione.

8. Le province organizzano corsi di preparazione per il conseguimento dell'abilitazione venatoria e informano sui contenuti della presente legge, anche in collaborazione con le associazioni venatorie riconosciute.

9. Le norme di cui al presente articolo si applicano anche per l'esercizio della caccia mediante uso dell'arco e del falco.

10. La commissione di cui al comma 1 dura in carica cinque anni ed è composta:

a) da un funzionario provinciale esperto in problemi faunistico venatori designato dal presidente della provincia, che ne assume la presidenza;

b) da cinque membri, nominati dal presidente della provincia, esperti nelle materie indicate al comma 3, dei quali almeno uno laureato in scienze biologiche o in scienze naturali ed esperto in vertebrati omeotermi;

c) da quattro rappresentanti indicati dalle associazioni venatorie riconosciute a livello nazionale e maggiormente rappresentative a livello provinciale;

d) da tre rappresentanti indicati dalle associazioni agricole maggiormente rappresentative a livello provinciale;

e) da due rappresentanti indicati dalle associazioni naturalistiche maggiormente rappresentative a livello regionale;

f) da un dipendente della provincia con funzioni di segretario.

11. La commissione di cui al comma 1 è validamente costituita con la presenza della metà più uno dei componenti.

12. Alla domanda per sostenere la prova d'esame, da presentarsi alla provincia nel cui territorio il candidato risiede, deve essere allegato certificato medico di idoneità fisica all'esercizio venatorio, rilasciato in conformità alle disposizioni vigenti, nonché il certificato di residenza.

13. Non possono essere membri della commissione di cui al comma 1 i consiglieri provinciali in carica nella stessa provincia.

#### Art. 29.

##### Tesserino di caccia

1. I titolari di licenza di caccia che esercitano l'attività venatoria sul territorio regionale devono essere in possesso di apposito tesserino.

2. Il tesserino viene rilasciato dal comune di residenza e deve indicare:

- la generalità del titolare;
- la forma di caccia praticata in via esclusiva, scelta fra quelle previste dall'art. 27, comma 3;
- l'ambito territoriale di caccia prescelto;
- le specifiche norme stabilite con il calendario venatorio regionale.

3. Ai fini dell'esercizio della caccia da parte di residenti in altre regioni, le indicazioni di cui al comma 2 devono risultare dal tesserino rilasciato dalla regione di residenza.

4. Il tesserino, su modello stabilito dalla giunta regionale in conformità a quanto previsto dal calendario venatorio, è predisposto dal servizio regionale sport, caccia, pesca e tempo libero ed è valido per una sola stagione venatoria.

5. Il tesserino è personale; non può essere rilasciato più di un tesserino intestato alla stessa persona.

6. In caso di deterioramento involontario o di smarrimento del tesserino, il comune di residenza ne rilascia un duplicato, previa esibizione di copia della denuncia di smarrimento presentata agli organi di polizia o del vecchio tesserino deteriorato, che deve essere ritirato.

7. Ai fini del rilascio del tesserino ai cittadini della Repubblica di San Marino ivi residenti che scelgono di esercitare la caccia nel territorio della regione, la giunta regionale provvede a trasmettere all'organo della Repubblica stessa competente in materia di caccia un numero di tesserini pari a quello dei richiedenti.

8. I comuni comunicano alla giunta regionale e alla provincia competente, entro il 15 febbraio di ogni anno, il numero dei tesserini rilasciati nella precedente annata venatoria.

#### Art. 30.

##### Calendario venatorio regionale

1. Entro il 15 giugno di ogni anno la giunta regionale, sentito l'Istituto nazionale per la fauna selvatica, in relazione alla situazione ambientale delle diverse realtà territoriali ed in conformità

alle prescrizioni del piano faunistico-venatorio regionale, stabilisce il calendario venatorio e il regolamento relativi all'intera annata venatoria.

2. Entro il termine indicato al comma 1, il calendario venatorio regionale è pubblicato nel bollettino ufficiale della Regione.

3. Le specie di selvaggina cacciabili sono le seguenti:

a) dall'1 settembre alla data di chiusura, fissata annualmente con il calendario venatorio nel rispetto dell'arco temporale massimo indicato al comma 1 dell'art. 18 della legge 157/92: tortora, (streptopelia turtur), quaglia, allodola, colinno della Virginia, starna, pernice rossa, lepre comune, coniglio selvatico, storno, gallinella d'acqua, porciglione, codone, mazzaiola, mestolone, beccaccino, frullino combattente, taccola, corvo, cornacchia nera, pittima reale, cornacchia grigia, ghiandaia, gazza, fagiano;

b) dalla terza domenica di settembre al 31 dicembre: passero, passerella mattugia, passerella oltremontana, storno, cornacchia grigia e taccola.

c) dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio: cesena, tordo bottaccio, tordo sassello, germano reale, folaga, alzavola, canapiglia, fischione, moriglione, moretta, colombaccio, volpe, fringuello, peppola, beccaccia, pavoncella;

d) dall'1 ottobre al 30 novembre: capriolo, cervo, daino, coturnice;

e) dall'1 novembre al 31 gennaio: cinghiale.

4. L'esercizio venatorio ha inizio e termine secondo gli orari di seguito indicati:

settembre: dal 01 al 15 - ore 5,30/19,30 dal 16 al 30 - ore 6,00/19,15 (vige l'ora legale);

ottobre: dal 01 al 15 - ore 5,00/18,00 dal 16 al 31 - ore 5,15/17,30;

novembre: dal 01 al 15 - ore 5,30/17,15 dal 16 al 30 - ore 5,50/17,00;

dicembre: dal 01 al 15 - ore 6,00/16,40 dal 16 al 31 - ore 6,00/16,45;

gennaio: dal 01 al 15 - ore 6,00/17,15 dal 16 al 31 - ore 5,50/17,45.

La caccia di selezione agli ungulati è consentita fino ad un'ora dopo il tramonto.

5. Le specie di cui al comma 3 sono cacciabili:

a) dal 1° settembre al 30 settembre - tre giorni fissi: mercoledì, sabato e domenica;

b) dal 1° ottobre al 31 gennaio-tre giorni a scelta del cacciatore, esclusi martedì e venerdì;

c) dal 1° ottobre al 30 novembre - la caccia da appostamento alla selvaggina migratoria è consentita per altri due giorni a settimana, con esclusione comunque del martedì e venerdì.

6. Per ogni giornata di caccia è consentito a ciascun titolare di licenza di abbattere i seguenti capi di selvaggina:

a) selvaggina stanziale:

a1) lepre e coturnice - n. 1 capo;

a2) fagiano, starna e pernice rossa - n. 2 capi, non cumulabili con lepre e coturnice;

a3) cinghiale - n. 1 capo;

b) selvaggina migratoria:

b1) quaglie e tortore - n. 10 capi complessivi;

b2) tordi, merli e cesene - n. 25 capi complessivi;

b3) trampolieri e palmipedi - n. 10 capi complessivi;

b4) colombacci - n. 10 capi complessivi;

b5) beccacce - n. 5 capi.

Il numero massimo di capi abbattibili appartenenti alle specie citate non può superare complessivamente i 30 capi. Per le altre specie non elencate, il numero massimo consentito è complessivamente di 50 capi.

7. La giunta regionale, per motivi attinenti alla salute e alla sicurezza pubblica, alla sicurezza aerea, alla necessità di prevenire gravi danni alle colture, al bestiame, ai boschi, alla pesca e alle acque o di protezione della flora e della fauna, ovvero per consentire attività di ricerca o di insegnamento o per consentire il ripopolamento o la reintroduzione di specie o l'allevamento connesso a tali operazioni, può autorizzare, con provvedimento motivato, il prelievo venatorio in regime di deroga ai sensi dell'art. 9,

comma 1, della direttiva 79/409/CEE, delle seguenti specie: passero, passerella mattugia, passerella oltremontana, storno, corvo, cornacchia grigia e taccola.

8. La giunta regionale può altresì consentire in regime di deroga, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera c), della direttiva 79/409/CEE, previo parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica per le specie di cui all'allegato II, il prelievo venatorio, in condizioni rigidamente controllate, di piccole quantità di esemplari, tra cui le specie sotto indicate e nei limiti seguenti:

a) passero, passerella mattugia, passerella oltremontana: dalla terza domenica di settembre al 31 dicembre con un numero di capi complessivi prelevabili giornalmente pari a 30 e annualmente pari a 300;

b) storno: dal 1° settembre al 16 dicembre, con un numero di capi prelevabile giornalmente a 30 e annualmente pari a 300;

c) cornacchia grigia, corvo, taccola: dal 1° settembre al 16 gennaio, con un numero di capi complessivi prelevabili giornalmente pari a 50 e annualmente pari a 500.

9. Sono autorizzati ad effettuare il prelievo previsto dal comma 7 e con le modalità di cui al comma 8 coloro che esercitano la caccia da appostamento e che abbiano provveduto a richiedere l'apposito tesserino che consente di indicare i capi prelevati.

10. L'allenamento dei cani da caccia, prima dell'apertura dell'esercizio venatorio, è consentito per tre settimane prima della data di inizio della stagione di caccia per cinque giorni a settimana, esclusi martedì e venerdì dalle ore 5,30 alle ore 20,30. L'allenamento è consentito sulle stoppie, sui calanchi e sui terreni incolti, nei boschi, lungo i corsi d'acqua, sui prati naturali ed anche su quelli artificiali, a condizione che non si arrechi danno alle colture. È comunque vietato a meno di m 500 dal confine delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agriturismo-venatorie.

11. Ogni cacciatore può allenare ed utilizzare per l'esercizio venatorio contemporaneamente non più di due cani, siano essi da cerca o da ferma, o non più di sei cani segugi.

12. Per la caccia alla volpe e al cinghiale svolta in battuta e nei luoghi interessati dalla presenza di tali specie non si applicano le limitazioni di cui al comma 11.

13. Nel caso in cui divengano operanti nuove norme di legge, nuove convenzioni internazionali o nuove direttive comunitarie, la giunta regionale adegua il calendario venatorio, ove già pubblicato, entro trenta giorni dalla entrata in vigore delle nuove disposizioni.

## Art. 31.

### *Esercizio venatorio da appostamento fisso e temporaneo*

1. Sono fissi gli appostamenti di caccia costruiti in muratura o altra solida materia con preparazione di sito, destinati all'esercizio venatorio almeno per un'intera stagione venatoria. L'appostamento cessa di essere fisso quando non vi venga esercitata la caccia da parte degli aventi diritto.

2. Gli appostamenti fissi non possono essere ricavati da immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro, o collocati nel raggio di m 100 dagli stessi e di m 150 se si spara in direzione dei medesimi.

3. Sono considerati appostamenti fissi di caccia le tinte, le zattere e le imbarcazioni ancorate nelle paludi o negli stagni o sui margini di specchi d'acqua naturali o artificiali e negli ubicati al largo dei laghi e dei fiumi, purché saldamente ancorate al fondale, destinate all'esercizio venatorio agli acquatici, verso le quali è consentito l'accostamento con mezzo galleggiante a trazione manuale, utilizzabile anche per il recupero, in atteggiamento di caccia, della selvaggina abbattuta o ferita.

4. Gli appostamenti all'avifauna selvatica acquatica collocati in terraferma devono avere una stabile e definita occupazione di sito, con copertura d'acqua permanente durante tutto l'anno del suolo, salvo casi di forza maggiore, pena la revoca dell'autorizzazione.

5. L'autorizzazione per la caccia da appostamento fisso è rilasciata dalla provincia ed ha validità annuale salvo revoca. La domanda per il rilascio della prima autorizzazione deve essere corredata da planimetria in scala 1:10.000 indicante l'ubicazione dell'appostamento e dal consenso scritto del proprietario o del conduttore del terreno, lago o stagno privato, in quanto l'appostamento comporti preparazione del sito con modificazione ed occupazione stabile del terreno.

6. Non sono considerati fissi, agli effetti della opzione della forma di caccia in via esclusiva, gli appostamenti per l'esercizio venatorio agli ungulati, ai colombacci e quelli, di cui all'art. 14, comma 12, legge 137/1992, senza richiami vivi o che usano richiami non appartenenti alle specie della fauna selvatica.

7. Non è consentito impiantare appostamenti fissi di caccia a distanza inferiore a m 200 dai confini delle oasi di protezione, delle zone di ripopolamento e cattura, delle zone di ricerca e sperimentazione faunistica, nonché dei parchi, riserve naturali e centri pubblici di produzione della selvaggina.

8. Non sono consentiti nuovi appostamenti fissi a distanza inferiore a m 300 da altro appostamento fisso preesistente e, per i colombacci, a m 300 dal capanno principale. Sono in ogni caso fatte salve, anche con riferimento alle disposizioni del comma 7, le diverse distanze relative agli appostamenti fissi preesistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, come pure quelle minori distanze che si determineranno con la costituzione degli ambienti protetti.

9. Ferma restando l'esclusività della forma di caccia, ai sensi e per gli effetti del disposto dell'art. 27, è consentito al titolare e alle persone dallo stesso autorizzate solo il recupero, in attitudine di caccia ed anche con uso del cane, della selvaggina ferita, entro un raggio di m 200 dall'appostamento o dall'impianto, ove trattasi di appostamento per colombacci o acquatici.

10. Durante l'esercizio venatorio da appostamento è vietata, salvo consenso del titolare, la caccia in forma vagante a una distanza inferiore a m 200 dall'appostamento stesso o m 300 dall'impianto, se trattasi di appostamento a colombacci o acquatici.

11. L'accesso all'appostamento fisso con armi proprie e richiami propri delle specie appartenenti alla fauna selvatica cacciabile è consentito unicamente a coloro che, autorizzati dal titolare, abbiano esercitato l'opzione per la specifica forma di caccia.

Oltre al titolare, possono cacciare nell'appostamento fisso le persone che abbiano scelto tale tipo di caccia, in numero non superiore a tre, con il consenso del titolare o in assenza del medesimo. Tale limite non si applica agli appostamenti di cui al comma 19, come pure agli appostamenti senza richiami vivi o che usano richiami non appartenenti alle specie della fauna selvatica cacciabile.

12. Le autorizzazioni sono rilasciate prioritariamente ai titolari dell'appostamento fisso già autorizzati per la stagione venatoria 1989/1990, o a coloro cui tali autorizzazioni sono state trasferite negli anni successivi. Le ulteriori autorizzazioni disponibili sono rilasciate in via prioritaria agli ultrasessantenni, ai portatori di handicap fisici, ai proprietari e conduttori di fondi che lo richiedano, ai familiari in linea diretta dei titolari degli appostamenti fissi che siano deceduti o abbiano smesso l'attività, a coloro che hanno optato per tale forma di caccia ed a coloro che, per sopravvenuto impedimento fisico, non siano più in condizioni di esercitare la caccia in forma vagante.

13. Le province autorizzano il titolare di appostamento fisso, che per caso fortuito o per forza maggiore sia costretto a trovare altro sito, ad impiantare l'appostamento in una zona diversa, con il diritto di ripristinarlo nel luogo precedentemente autorizzato al venir meno dell'impedimento.

14. Il cacciatore che opta per la forma di caccia vagante non può essere titolare di un appostamento fisso con l'uso di richiami vivi appartenenti alle specie cacciabili.

15. Il titolare dell'appostamento fisso di caccia autorizzato, previo accordo con il proprietario o conduttore del fondo, provvede al mantenimento e al miglioramento delle caratteristiche naturali dell'ambiente circostante, per la tutela della fauna e della flora, almeno nel raggio di m 100 dall'impianto.

16. Sono temporanei gli appostamenti che non comportino eccessive modificazioni del sito e siano destinati all'esercizio venatorio per non più di una giornata di caccia. Al termine della giornata

il cacciatore deve rimuovere il materiale usato per la costruzione dell'appostamento. È considerato appostamento temporaneo anche il sostare dietro a riparo naturale, anche se a distanza inferiore a quella indicata nel comma 18.

17. Gli appostamenti temporanei non possono essere situati a distanza inferiore a m 100 da altro appostamento temporaneo, a m 200 da un appostamento fisso, a m 300 dall'impianto, se trattasi di appostamento per colombacci o acquatici, salvo consenso del titolare, e dalle zone previste dal comma 7.

18. L'appostamento fisso per colombacci può essere costituito da un capanno principale e da capanni sussidiari posti nel raggio di m 200. La distanza di rispetto, pari a m 200, entro la quale non può svolgersi la caccia vagante o da appostamento temporaneo, va misurata dai capanni sussidiari.

19. Il funzionamento degli appostamenti fissi per colombacci è limitato al periodo 1 ottobre - 15 novembre; il relativo periodo di tabellazione coincide con quello consentito per la caccia. L'attività dell'appostamento può continuare successivamente a tale data esclusivamente da un solo capanno e può essere esercitata solo da coloro che abbiano optato per la caccia da appostamento fisso con richiami vivi.

20. Gli appostamenti fissi devono essere segnalati, a cura del titolare, mediante tabelle esenti da tasse visibili l'una dall'altra e poste al limite della distanza di rispetto.

#### Art. 32.

##### *Detenzione ed uso dei richiami vivi per la caccia da appostamento*

1. Oltre ai richiami di cattura, sono consentiti la detenzione e l'uso per l'esercizio dell'attività venatoria di richiami di allevamento appartenenti alle specie cacciabili.

2. Il consiglio regionale, su proposta della giunta regionale e sentito il parere dell'istituto nazionale per la fauna selvatica, disciplina con regolamento, adottato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'allevamento, la vendita e la detenzione di uccelli allevati appartenenti alle specie cacciabili, muniti di anellini inamovibili rilasciati dalle province anche avvalendosi di associazioni, enti ed istituti ornitologici legalmente riconosciuti a livello nazionale e internazionale, nonché il loro uso in funzione di richiami per la caccia da appostamento.

3. Il regolamento di cui al comma 2 disciplina il possesso di richiami vivi di cattura appartenenti alle specie di cui all'art. 22, comma 3, consentendo, ad ogni cacciatore che eserciti l'attività venatoria da appostamento fisso ai sensi dell'art. 31, comma 1, di detenere nell'esercizio dell'attività venatoria un numero massimo di dieci unità per ogni specie, fino ad un massimo complessivo di quaranta unità. Ai cacciatori che esercitano l'attività venatoria da appostamento temporaneo è consentito detenere durante l'esercizio venatorio richiami vivi di cattura nel numero massimo complessivo di dieci unità. Qualora l'attività venatoria sia esercitata da più soggetti nello stesso appostamento, il numero massimo dei richiami vivi è raddoppiato. Per lo storno è consentito usare il numero massimo di dieci richiami per ogni cacciatore.

4. Coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, detengono richiami vivi appartenenti a specie non consentite ovvero, se appartenenti a specie consentite, ne detengono un numero superiore a quello stabilito dal comma 3, sono tenuti a farne denuncia alla provincia competente entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa, al fine di legittimare la detenzione ed il possesso.

5. È vietato l'uso di richiami vivi di cattura e feriti che non siano identificati mediante anello inamovibile fornito dalla provincia, numerato secondo le norme regionali, apposto sul tasto di ogni singolo esemplare.

6. La sostituzione di un richiamo di cattura può avvenire soltanto in caso di fuga accidentale o dietro consegna alla provincia del richiamo vivo o morto, munito di anellino.

## Art. 33.

*Zone per l'allenamento e l'addestramento dei cani e per le gare e le prove cinofile*

1. Le province, anche concordemente tra di esse, istituiscono le zone destinate all'allenamento e addestramento dei cani da caccia ed alle gare cinofile, e ne affidano la gestione alle associazioni venatorie riconosciute, alle associazioni cinofile ed alle associazioni professionali degli addestratori cinofili, nonché ad imprenditori agricoli singoli o associati.

2. Tali zone sono distinte in zone A, B, C e D.

3. Le zone A hanno carattere temporaneo e funzionano solo per la durata degli allenamenti, delle prove e delle gare di interesse provinciale, regionale, nazionale o internazionale, con divieto di abbattimento; dette zone, limitatamente alle bandite demaniali, possono avere carattere permanente se definite di particolare interesse cinotecnico.

4. Le attività di cui al comma 3 su fauna selvatica allo stato naturale sono autorizzate dalle province, d'intesa con l'ente nazionale cinofilia italiana, e possono essere consentite nelle oasi di protezione e nelle zone di ripopolamento, nonché nei parchi regionali e bandite demaniali, sentito il parere dell'INFS, previa intesa con gli enti gestori, fermo restando il divieto di abbattimento.

5. Le zone B, di estensione fino a tremila ettari, hanno carattere permanente salvo revoca e possono essere utilizzate per tutte le altre gare o prove e per l'addestramento e l'allenamento dei cani per tutto l'anno, con divieto di abbattimento. In tali zone è vietata la caccia.

6. Le zone C, di estensione da tre a cinquanta ettari, hanno carattere permanente e sono istituite per l'addestramento e l'allenamento dei cani, anche con l'abbattimento di fauna di allevamento appartenente a specie cacciabili; il periodo di funzionamento è fissato dalla provincia.

7. Su richiesta del titolare possono essere istituite zone per l'addestramento e l'allenamento dei cani di tipo C nelle aziende agri-turistico-venatorie e di tipo A e B nelle aziende faunistico-venatorie.

8. Le zone di tipo D o tane artificiali riguardano esclusivamente l'addestramento, l'allenamento e le prove, su fauna allevata, per cani da tana; tali zone, di estensione non superiore ad un ettaro, devono essere recintate.

9. Possono essere altresì istituite zone per l'addestramento e l'allenamento dei cani da seguito con la presenza di cinghiale, di estensione non superiore ai 100 ettari, purché recintate.

10. Le amministrazioni provinciali possono autorizzare gare cinofile su selvaggina liberata in territorio non vincolato e previo consenso dei proprietari o del conduttore del fondo su cui si svolge la gara.

## Art. 34.

*Risarcimento dei danni prodotti dalla fauna selvatica e nell'esercizio dell'attività venatoria*

1. Per far fronte ai danni non altrimenti risarcibili arrecati alla produzione agricola e alle opere approntate sui terreni coltivati o a pascoli dalla fauna selvatica, in particolare da quella proietta, e dall'esercizio dell'attività venatoria, è costituito un fondo regionale destinato alla prevenzione e ai risarcimenti.

2. I danni arrecati dalle specie selvatiche possono essere risarciti anche mediante polizze assicurative stipulate dalla provincia o dai comitati di gestione degli ambiti territoriali di caccia.

3. Con il fondo di cui al comma 1, le province risarciscono i danni provocati dalla fauna selvatica alle coltivazioni agricole nelle oasi di protezione, nelle zone di ripopolamento e cattura, nelle zone di sperimentazione e nei centri pubblici di riproduzione di fauna selvatica.

4. Il risarcimento dei danni provocati nei centri privati di riproduzione di fauna selvatica; nelle aziende faunistico-venatorie, nelle aziende agri-turistico-venatorie e nelle zone per l'addestramento dei cani e per le gare cinofile fa carico ai rispettivi conces-

sionari. Il risarcimento dei danni provocati negli ambiti territoriali di caccia è disposto dai comitati di gestione, d'intesa con le province.

5. Ai fini della gestione del fondo è costituito e preposto un comitato in ciascuna provincia, composto da:

a) l'assessore provinciale delegato alla materia;

b) tre rappresentanti delle organizzazioni agricole maggiormente rappresentative a livello provinciale;

c) tre rappresentanti delle associazioni venatorie riconosciute a livello nazionale e maggiormente rappresentative a livello provinciale.

6. Il proprietario o conduttore del fondo è tenuto a denunciare immediatamente i danni alla provincia o al comitato di gestione dell'ambito territoriale di caccia, qualora costituito. Questi procedono tempestivamente, in relazione al tipo di coltura, alle necessarie verifiche anche mediante sopralluoghi ed ispezioni e provvedono alla liquidazione nei novanta giorni successivi.

## Art. 35.

*Tasse di concessione regionale*

1. Sono soggetti a tassa di concessione regionale, all'atto del rilascio o del rinnovo:

a) l'autorizzazione all'esercizio di appostamento fisso;

b) l'autorizzazione all'esercizio delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agriturismo-venatorie;

c) l'autorizzazione all'esercizio di centri privati di riproduzione della fauna selvatica;

d) l'abilitazione venatoria.

2. Le tasse di cui al comma 1, lettere a), b) e c) sono dovute nella misura fissata rispettivamente dalle voci n. 15, n. 16.1 e n. 16.2 della tariffa annessa al D.Lgs. 22 giugno 1991, n. 230 e successive modificazioni.

3. La tassa di cui al comma 1, lettera d), relativa alla voce n. 17, lettere a), b) e c) della tariffa annessa al D.Lgs. 22 giugno 1991, n. 230 e successive modificazioni, è fissata nella misura del cinquanta per cento della tassa statale di cui al n. 26, sottotitolo I, della tariffa, annessa al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641 e successive modificazioni.

4. La tassa di cui al comma 1, lettera a), qualora l'appostamento sia utilizzato per la caccia al colombaccio ed ai palinpedi e trampolieri e sia costituito da uno o più capanni sussidiari in aggiunta al capanno principale, è dovuta per ciascuno dei capanni autorizzati.

5. La tassa per il rinnovo della abilitazione venatoria non è dovuta qualora il cacciatore non eserciti l'attività venatoria durante l'anno di riferimento, ovvero la eserciti esclusivamente all'estero.

6. Nel caso di diniego della licenza di porto di fucile per uso di caccia, la tassa regionale deve essere rimborsata. La tassa di concessione regionale viene rimborsata inoltre al cacciatore che, rinunciando all'assegnazione dell'ambito territoriale di caccia, rinunci anche all'attività venatoria.

7. Per il finanziamento o il concorso nel finanziamento di progetti di valorizzazione del territorio a fini faunistici presentati dalle associazioni venatorie riconosciute a livello nazionale e maggiormente rappresentative a livello regionale e dalle associazioni agricole maggiormente rappresentative a livello regionale che contemplino, tra l'altro, nell'ambito della programmazione regionale, la creazione di strutture per l'allevamento di fauna selvatica e di riproduttori nel periodo autunnale, la manutenzione degli apprestamenti di ambientamento della fauna selvatica, l'adozione di forme di lotta integrata e di tecnologie innovative non pregiudizievoli per l'ambiente, la valorizzazione agrituristica di percorsi per l'accesso alla natura e alla conoscenza scientifica e culturale della fauna ospite, la manutenzione e pulizia dei boschi anche al fine di prevenire incendi, è utilizzata la percentuale del gettito derivante dalla tassa di cui al comma 1, lettera d), stabilita all'art. 41, comma 2, lettera a).

## Art. 36.

*Vigilanza venatoria*

1. La vigilanza sull'applicazione della normativa vigente in materia faunistico-venatoria è affidata:

a) agli agenti venatori dipendenti dalle province, che devono espletare tale servizio con almeno un agente dipendente ogni tremila ettari di territorio utile alla caccia o protetto a fini venatori;

b) alle guardie volontarie delle associazioni venatorie, agricole e di protezione ambientale presenti nel comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale e a quelle delle associazioni di protezione ambientale riconosciute dai competenti organi statali alle quali sia attribuita la qualifica di guardia giurata ai sensi del R.D. 18 giugno 1931, n. 773.

2. La vigilanza di cui al comma 1 è affidata, altresì, agli ufficiali, sottoufficiali e guardie del corpo forestale dello Stato, alle guardie addette ai parchi regionali, agli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, alle guardie giurate comunali, forestali e campestri ed alle guardie private riconosciute ai sensi del R.D. 18 giugno 1931, n. 773; e affidata altresì alle guardie ecologiche volontarie riconosciute ai sensi della L.R. 19 luglio 1992, n. 29.

3. Gli agenti svolgono le proprie funzioni nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza.

4. Agli agenti venatori pubblici con compiti di vigilanza è vietato l'esercizio venatorio nell'ambito del territorio in cui esercitano le funzioni. Per le guardie venatorie volontarie tale divieto è limitato al tempo in cui vengono esercitate le funzioni.

5. Le province coordinano l'attività delle guardie volontarie delle associazioni agricole, venatorie e ambientaliste.

## Art. 37.

*Guardie venatorie volontarie ed ecologiche*

1. La qualifica di guardia venatoria volontaria può essere concessa a cittadini in possesso di un attestato di idoneità rilasciato dalle province, previo superamento di un apposito esame.

2. La commissione d'esame per il rilascio dell'attestato di cui al comma 1 è nominata dalla provincia ed è composta da:

a) un funzionario della provincia con funzioni di presidente;

b) un funzionario della Regione;

c) un esperto scelto tra i docenti del corso di preparazione e aggiornamento di cui all'art. 38;

d) due rappresentanti delle associazioni venatorie riconosciute operanti nella provincia;

e) due rappresentanti delle associazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello provinciale;

f) due rappresentanti delle associazioni di protezione ambientale maggiormente rappresentative a livello provinciale;

g) un rappresentante dell'ente nazionale cinofilia italiana.

3. La commissione di cui al comma 2 è validamente costituita con la presenza della metà più uno dei componenti.

4. Ai componenti la commissione non è dovuta alcuna indennità.

5. La giunta regionale stabilisce le materie oggetto di esame e determina le modalità di ammissione all'esame stesso, nonché la procedura del suo svolgimento.

6. I cittadini in possesso della qualifica di guardia venatoria volontaria, a norma del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, alla data di entrata in vigore della legge 157/1992, non sono soggetti all'esame di idoneità di cui al comma 1 ed acquisiscono anche la qualifica di guardia ecologica, ai sensi e per gli effetti di cui alla L.R. 29/1992.

7. Le province svolgono ogni due anni corsi di aggiornamento per guardie venatorie volontarie. Ai corsi sono tenuti a partecipare, per almeno i due terzi delle lezioni, le guardie venatorie volontarie già abilitate; a quelli svolti dalle province sono tenuti a partecipare gli agenti venatori dipendenti dalla provincia stessa.

## Art. 38.

*Corsi di preparazione per aspiranti guardie venatorie volontarie*

1. Le province organizzano corsi di preparazione delle aspiranti guardie venatorie volontarie. Per l'organizzazione dei corsi le province possono avvalersi delle associazioni venatorie, agricole e di protezione ambientale di cui all'art. 36, comma 1, sull'attività delle quali esercitano la vigilanza.

## Art. 39.

*Divieti e limitazioni*

1. E' vietato:

a) cacciare nei giardini, nei parchi pubblici e privati, nei parchi storici e archeologici e nei terreni adibiti ad attività sportive;

b) cacciare nei parchi nazionali, nei parchi naturali regionali e nelle riserve naturali, conformemente alla legislazione nazionale in materia di parchi e riserve naturali;

c) cacciare nelle oasi di protezione e nelle zone di ripopolamento e cattura, nei centri di riproduzione della fauna selvatica, nelle foreste demaniali ad eccezione di quelle che non presentino condizioni favorevoli alla riproduzione ed alla sosta della fauna selvatica, individuate con atto della giunta regionale, sentito il parere dell'istituto nazionale per la fauna selvatica;

d) cacciare ove vi siano opere di difesa dello Stato ed ove il divieto sia richiesto a giudizio insindacabile della autorità militare, o dove esistano beni monumentali, purché dette zone siano delimitate da tabelle esenti da tasse indicanti il divieto;

e) cacciare nelle aie e nelle corti o altre pertinenze di fabbricati rurali salvo quelli in stato di evidente abbandono; nelle zone comprese nel raggio di cento metri da immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro e a distanza inferiore a cinquanta metri da vie di comunicazione ferroviaria e da strade carrozzabili, eccettuate le strade poderali ed interpoderali;

f) sparare da distanza inferiore a centocinquanta metri con uso di fucile da caccia con canna ad anima liscia, o da distanza corrispondente a meno di una volta e mezza la gittata massima in caso di uso di altre armi, in direzione di immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro; di vie di comunicazione ferroviaria e di strade carrozzabili, eccettuate quelle poderali ed interpoderali; di fiumi, filovie ed altri impianti di trasporto a sospensione; di stabbi, stazzi, recinti ed altre aree delimitate destinate al ricovero ed all'alimentazione del bestiame nel periodo di utilizzazione agro-silvo-pastorale;

g) trasportare, all'interno di centri abitati e delle altre zone ove è vietata l'attività venatoria, ovvero a bordo di veicoli di qualunque genere e comunque nei giorni non consentiti per l'esercizio venatorio, armi da sparo per uso venatorio che non siano scariche ed inserite nella custodia. L'attraversamento delle zone di divieto di cui alla lettera e) è consentito con armi da fuoco scariche;

h) cacciare a rastrello in più di tre persone ovvero utilizzare, a scopo venatorio, scafandri o tute impermeabili da sommozzatore negli specchi o corsi d'acqua;

i) cacciare sparando da veicoli a motore o da natanti o da aeromobili;

l) cacciare a distanza inferiore a cento metri da macchine operatrici agricole in funzione;

m) cacciare quando il territorio è coperto in tutto o per la maggior parte di neve. E' comunque consentita la caccia a palmipedi e trampolieri negli specchi d'acqua artificiali, laghi, stagni e acquitrini, purché non siano in tutto o nella maggior parte coperti da ghiaccio, entro un massimo di mt 50 dalle relative rive o argini;

n) cacciare negli stagni, nelle paludi e negli specchi d'acqua artificiali in tutto o nella maggior parte coperti da ghiaccio e su terreni allagati da piene di fiume;

o) prendere e detenere uova, nidi e piccoli nati di mammiferi e uccelli appartenenti alla fauna selvatica, salvo che nei casi previsti dall'art. 22, comma 1, o nelle zone di ripopolamento e cattura, nei centri di riproduzione della fauna selvatica, nelle oasi di protezione, nelle aziende faunistico-venatorie ed agrituristico-venatorie per sottrarli a sicura distruzione o morte, purché, in tale ultimo caso, se ne dia pronto avviso nelle ventiquattro ore successive alla provincia competente;

p) usare richiami vivi, al di fuori dei casi previsti dall'art. 32, comma 1, salvo quanto previsto dall'art. 31, comma 6;

q) usare richiami vivi non provenienti da allevamento nella caccia agli acquatici salvo quanto previsto dall'art. 31, comma 6;

r) usare a fini di richiamo uccelli vivi accecati o mutilati, ovvero legati per le ali, e richiami acustici a funzionamento meccanico, elettromagnetico o elettromeccanico, esclusa la civetta meccanica, con o senza amplificazione del suono;

s) cacciare negli specchi d'acqua ove si esercita l'industria della pesca o dell'acquacoltura, nonché nei canali delle valli da pesca quando il possessore le circonda con tabelle esenti da tasse, indicanti il divieto di caccia;

t) commerciare fauna selvatica morta non proveniente da allevamenti per sagre e manifestazioni a carattere gastronomico;

u) usare munizione spezzata per la caccia agli ungulati; usare esche o bocconi avvelenati, vischio o altre sostanze adesive, trappole, reti, tagliole, lacci, archetti o congegni similari; fare impiego di civette vive; usare armi da sparo munite di silenziatore o imparate con scatto provocato dalla preda, fare impiego di balette;

v) vendere a privati e detenere da parte di questi reti da uccellazione;

z) produrre, vendere e detenere trappole per la fauna selvatica;

aa) esercitare in qualunque forma il tiro a volo su uccelli; fatto salvo quanto previsto dall'art. 33;

bb) vendere, detenere per vendere, acquistare uccelli vivi o morti, nonché loro parti o prodotti derivati facilmente riconoscibili appartenenti alla fauna selvatica, che non appartengono alle seguenti specie: germano reale (*anas platyrhynchos*), pernice rossa (*alectoris rufa*), pernice di Sardegna (*alectoris barbara*), starna (*perdix perdix*), fagiano (*phasianus colchicus*), colombaccio (*columba palumbus*), salvo quelli provenienti dall'estero muniti della relativa certificazione;

cc) commerciare esemplari vivi di specie di avifauna selvatica nazionale non provenienti da allevamenti, salvo quelli provenienti dall'estero muniti della relativa certificazione e quelli già posseduti e denunciati dalle province fino al loro esaurimento;

dd) rimuovere, danneggiare o comunque rendere inidonee al loro fine le tabelle legittimamente apposte a specifici ambiti territoriali, fermo restando quanto previsto dall'art. 635 del Codice penale;

ee) detenere, acquistare e vendere esemplari di fauna selvatica, ad eccezione dei capi utilizzati come richiami vivi nel rispetto delle modalità previste dalla presente legge, e della fauna selvatica licitamente abbattuta;

ff) l'uso dei segugi per la caccia al camoscio;

gg) cacciare in tutti i valichi montani indicati nei calendari venatori ed interessati dalle rotte di migrazione dell'avifauna individuate dalla Regione, su segnalazione dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica, per una distanza di mille metri dagli stessi;

hh) ricorrere a forme di uccellazione e di cattura di uccelli e di mammiferi selvatici;

ii) utilizzare per l'esercizio venatorio armi e mezzi non rientranti fra quelli ammessi dall'art. 13 della legge 157/1992;

ll) cacciare in forma vagante sui terreni in attuazione di coltivazione previsti dall'art. 15, comma 7, della legge 157/1992, nonché in quelli individuati ai sensi dell'art. 21, comma 4;

mm) cacciare nei fondi chiusi da muro, rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a m 1,20 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno m 1,50 e la larghezza di almeno m 3,00;

nn) cacciare nei fondi con presenza di bestiame allo stato brado e semibrado, secondo quanto stabilito all'art. 21, comma 9;

oo) immettere o liberare fauna selvatica nelle aziende faunistico-venatorie della data del 31 agosto a quella di chiusura della caccia alle specie da immettere;

pp) immettere o liberare fauna selvatica nel territorio regionale fatto salvo quanto previsto dagli articoli 14 e 23 della presente legge;

qq) effettuare la posta alla beccaccia e la caccia da appostamento, sotto qualsiasi forma, al beccaccino;

rr) usare, durante l'esercizio venatorio, un numero di cani superiore a quello previsto dall'art. 30, comma 11;

ss) usare petardi o attrezzi similari per scovare fauna selvatica;

tt) recare disturbo alla fauna selvatica al fine di provocare la fuoriuscita per scopi venatori da ambiti in cui è vietata la caccia;

uu) usare fonti luminose per la ricerca della fauna selvatica durante le ore notturne, fatte salve eventuali autorizzazioni rilasciate dalla provincia competente per territorio;

vv) addestrare o condurre cani liberi al di fuori delle zone e dei tempi consentiti dalla presente legge, fatta eccezione per cani da pastore al seguito del bestiame;

zz) abbandonare bossoli di cartucce durante l'esercizio venatorio.

#### Art. 40.

##### Sanzioni

1. Fermo restando le sanzioni previste dall'art. 31 della legge 157/1992, per la violazione della normativa statale e regionale in materia faunistico-venatoria, salvo che il fatto sia previsto dalla legge come reato, si applicano le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

a) da lire 200.000 a lire 1.200.000 per tabellazione abusiva, uso improprio della tabellazione dei terreni, rimozione o danneggiamento delle tabelle;

b) da lire 200.000 a lire 1.200.000 per la violazione delle disposizioni di cui all'art. 39, comma 1, lettera f);

c) da lire 200.000 a lire 1.200.000 per la violazione delle disposizioni di cui all'art. 39, comma 1, lettera g);

d) da lire 200.000 a lire 1.200.000 per la violazione delle disposizioni di cui all'art. 39, comma 1, lettera h);

e) da lire 500.000 a lire 3.000.000 per la violazione delle disposizioni di cui all'art. 39, comma 1, lettera i);

f) da lire 200.000 a lire 1.200.000 per la violazione delle disposizioni di cui all'art. 39, comma 1, lettera l);

g) da lire 300.000 a lire 1.800.000 per la violazione delle disposizioni di cui all'art. 39, comma 1, lettera m) ed n);

h) da lire 200.000 a lire 1.200.000 per la violazione delle disposizioni di cui all'art. 39, comma 1, lettera o);

i) da lire 500.000 a lire 3.000.000 per la violazione delle disposizioni di cui all'art. 39, comma 1, lettera u); in caso di recidiva, oltre al raddoppio della sanzione ai sensi del comma 4, è prevista altresì la sospensione del tesserino di cui all'art. 29 per un periodo da uno a tre anni;

l) da lire 200.000 a lire 1.200.000 per la violazione delle disposizioni di cui all'art. 39, comma 1, lettere v) e z);

m) da lire 300.000 a lire 1.800.000 per la violazione delle disposizioni di cui all'art. 39, comma 1, lettera cc);

n) da lire 300.000 a lire 1.800.000 per la violazione delle disposizioni di cui all'art. 39, comma 1, lettera ee);

o) da lire 200.000 a lire 1.200.000 per la violazione delle disposizioni di cui all'art. 39, comma 1, lettera gg);

p) da lire 300.000 a lire 1.200.000 per la violazione delle disposizioni di cui all'art. 39, comma 1, lettera ii);

q) da lire 300.000 a lire 1.200.000 per la violazione delle disposizioni di cui all'art. 39, comma 1, lettera mm);

r) da lire 200.000 a lire 1.200.000 per la violazione delle disposizioni di cui all'art. 39, comma 1, lettera m);

s) da lire 100.000 a lire 600.000 per la violazione delle disposizioni di cui all' art. 39, comma 1, lettera rr) e lettera vv);

t) da lire 200.000 a lire 1.200.000 per la violazione delle disposizioni di cui all'art. 39, comma 1, lettera ss);

u) da lire 200.000 a lire 1.200.000 per la violazione delle disposizioni di cui all'art. 39, comma 1, lettera tt);

v) l'esercizio della tassidermia o imbalsamazione senza l'autorizzazione di cui all' art. 24 è soggetto alla sanzione amministrativa da lire 50.000 a lire 500.000 per ogni capo rinvenuto;

z) la violazione di ogni altro obbligo previsto dall'art. 24 o dalle prescrizioni contenute nella relativa autorizzazione è soggetto alla sanzione amministrativa da lire 15.000 a lire 150.000 per ogni esemplare cui la violazione si riferisce.

2. Per le violazioni di cui all' art. 24, a norma dell'art. 30, comma 2, legge 157/1992, si applicano le medesime sanzioni comminate per l'abbattimento degli animali le cui spoglie sono oggetto del trattamento descritto.

3. Per le violazioni non espressamente previste si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 200.000 a lire 1.200.000.

4. In caso di recidiva le sanzioni di cui al comma 1 sono raddoppiate.

5. Nelle ipotesi in cui, ai sensi dell'art. 32 della legge 157/1992, è prevista la sospensione o la revoca della licenza di fucile per uso di caccia, è disposta altresì, per un periodo di pari durata, la sospensione del tesserino.

6. Le funzioni inerenti all'irrogazione delle sanzioni amministrative sono esercitate dalle province, che riscuotono i relativi proventi.

7. Per quanto non previsto dalla presente legge e dalla legge 157/1992 si osservano le procedure contemplate nella L.R. 5 luglio 1983, n. 16.

## TITOLO VII

### DISPOSIZIONI FINANZIARIE

#### Art. 41.

##### *Ripartizione dei proventi*

1. Sono stanziati, per le finalità indicate al comma 2, somme pari almeno alla totalità dei proventi derivanti dalle tasse regionali di concessione in materia di caccia.

2. Le somme di cui al comma 1 sono ripartite come appresso:

a) venticinque per cento alla Regione per i compiti di cui alla presente legge;

b) sessantacinque per cento alle province per l'esercizio delle funzioni di cui alla presente legge, compreso il rimborso spese ai comuni per il rilascio dei tesserini di cui all' art. 29;

c) dieci per cento alle associazioni venatorie riconosciute a livello nazionale, operanti nella regione.

#### Art. 42.

##### *Autorizzazioni di spesa*

1. I proventi delle tasse di concessione regionale in materia venatoria affluiscono al capitolo del bilancio regionale 1001003, già istituito nello stato di previsione delle entrate, al titolo I, categoria I, così modificato «proventi delle tasse di concessione regionale in materia venatoria» e, per gli anni successivi, al capitolo corrispondente.

2. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si fa fronte con le entrate di cui al comma precedente.

3. La legge di bilancio determina annualmente l'entità delle seguenti spese a carattere continuativo previste nella presente legge:

a) spese per interventi regionali in campo faunistico e venatorio, per attività tecniche di ricerca in materia di caccia previste dalla presente legge e per iniziative di formazione, promozione e rappresentanza della Regione di cui all'art. 2, comma 2;

b) spese per l'erogazione alle province di somme occorrenti all'esercizio delle funzioni attribuite di cui all'art. 2, comma 1;

c) concessione di contributi alle associazioni venatorie per organizzazione di interventi in materia di gestione faunistica e per la realizzazione di convegni e seminari in materia di caccia di cui all'art. 35, comma 5.

## TITOLO VIII

### DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

#### Art. 43.

##### *Rapporto sull'attività di vigilanza*

1. Le province, entro il 31 marzo di ogni anno, trasmettono alla Regione, ai fini di cui all'art. 33 della legge 157/1992, una relazione sullo stato dei servizi preposti alla vigilanza, contenente il numero degli accertamenti effettuati in relazione alle singole fattispecie di illecito, nonché un prospetto riepilogativo delle sanzioni applicate.

#### Art. 44.

##### *Rinvio ed abrogazione*

1. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, i titolari delle autorizzazioni rilasciate ai sensi degli articoli 11 e 34 della L.R. 8/1983 sono tenuti ad adeguarsi alle disposizioni di cui agli articoli 14 e 23.

2. Trascorso tale termine, l'autorizzazione a suo tempo rilasciata decade di diritto.

3. Fino all'entrata in vigore del regolamento concernente l'istituzione e la disciplina delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agri-turistico venatorie di cui all'art. 13, continuano ad operare le disposizioni contenute nel regolamento regionale 12 aprile 1984, n. 15.

4. Per quanto non previsto dalla presente legge si osservano le norme della legge 157/1992, le disposizioni di esecuzione delle convenzioni internazionali e le norme comunitarie vigenti.

5. Quanto disposto dal comma 4 dell'art. 15, dal comma 5 dell'art. 16 ha effetto con l'inizio della stagione venatoria 1996/1997; quanto disposto dal comma 3 dell'art. 27 ha effetto con l'inizio della stagione venatoria 1995/1996.

6. La L.R. 8/1983, e successive modificazioni, è abrogata.

## Art. 45.

*Dichiarazione d'urgenza*

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Marche.

Ancona, 5 gennaio 1995

RECCHI

95R0402

## LEGGE REGIONALE 5 gennaio 1995 n. 8.

**Modifica della legge regionale approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 14 dicembre 1994 avente ad oggetto: «Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria».**

*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Marche n. 2 del 12 gennaio 1995)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

La seguente legge regionale:

## Art. 1.

1. La lettera c) del comma 3, dell'art. 30 della legge regionale approvata dal consiglio regionale nella seduta del 14 dicembre 1994 avente ad oggetto «Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria», è sostituita dalla seguente;

c) dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio: cesena, tordo bottaccio, tordo sassello, germano reale, folaga, alzavola, canapiglia, fischione, moriglione, moretta, colombaccio, volpe, beccaccia, pavoncella».

## Art. 2.

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel bollettino ufficiale della Regione; è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Marche.

Ancona, 5 gennaio 1995

RECCHI

95R0403

## LEGGE REGIONALE 11 gennaio 1995 n. 9.

**Modifica ed integrazione alla legge regionale 2 gennaio 1992, n. 1 recante «stituzione degli albi regionali degli enti gestori di strutture per la riabilitazione ed il reinserimento sociale dei tossicodipendenti».**

*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Marche n. 3 del 19 gennaio 1995)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

La seguente legge regionale:

## Art. 1.

1. Il termine di cui al comma 2, dell'art. 7 della legge regionale 2 gennaio 1992, n. 1, è prorogato di un anno.

2. All'art. 7 della legge regionale 1/1992 è aggiunto il seguente comma:

«3. Gli enti che non siano ancora in possesso dei requisiti di cui all'art. 4, possono, per particolari e motivate esigenze, essere iscritti provvisoriamente all'albo, fermo l'obbligo di adeguarsi entro il termine fissato dal comma 2».

La presente legge sarà pubblicata nel bollettino ufficiale della Regione; è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Marche.

Ancona, 11 gennaio 1995

RECCHI

95R0404

## REGIONE BASILICATA

## LEGGE REGIONALE 13 marzo 1995, n. 23.

**Integrazione alla legge regionale 29 luglio 1994, n. 32 assetto dei consorzi per le aree di sviluppo industriale.**

*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Basilicata n. 22 del 18 marzo 1995)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

La seguente legge:

## Art. 1.

All'art. 8 della Legge regionale 29 luglio 1994, n. 32 è aggiunto il seguente comma:

«4. Il Presidente della Giunta regionale, qualora entro il 15 aprile 1995 non siano stati eletti gli Organi dei Consorzi Industriali di cui all'art. 3 della presente legge dalle rispettive Assem-

blee dei nuovi soci, scioglie gli Organi amministrativi in carica e nomina gestioni commissariali che provvederanno all'espletamento delle procedure di ricostituzione degli Organi».

#### Art. 2

La presente legge regionale è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.

Potenza, li 13 marzo 1995.

BOCCIA

95R0556

### LEGGE REGIONALE 13 marzo 1995, n. 24.

#### Istituzione del ruolo del personale del consiglio regionale.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Basilicata n. 22 del 18 marzo 1995)

#### IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

#### IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

#### IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

La seguente legge:

#### Art. 1

##### Principi di organizzazione

1. Le strutture organizzative del Consiglio sono informate, sulla base delle norme statutarie e delle leggi nazionali e regionali, alla piena autonomia organizzativa, funzionale e, nell'ambito degli stanziamenti assegnati, contabili. Le stesse sono definite per aree di funzioni omogenee e sono finalizzate ad assicurare economicità, speditezza e rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa.

#### Art. 2

##### Ruolo del personale del Consiglio Regionale

1. Per le finalità di cui al precedente art. 1, nell'ambito dell'organo regionale, è istituito il ruolo del personale del Consiglio distinto da quello della Giunta.

2. La dotazione organica del ruolo del Consiglio Regionale sarà determinato con provvedimento del Consiglio Regionale su proposta dell'Ufficio di Presidenza, entro il 30 giugno 1995 ai sensi del I e II comma dell'art. 31 del D.L. 29/93 e sue successive modificazioni nonché dal comma 5 dell'art. 3 della Legge 24-12-93, n. 537.

3. Al personale inquadrato nel ruolo di cui al precedente primo comma compete lo stato giuridico ed il trattamento economico previsto dalle vigenti disposizioni legislative per tutto il personale regionale.

4. Al personale del Consiglio si applica il contratto nazionale del comparto regionale ed il contratto integrativo decentrato regionale sottoscritto da un'unica delegazione trattante per parte regionale composta da rappresentanti della Giunta Regionale e dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio.

#### Art. 3

##### Strutture organizzative

1. In attesa della ristrutturazione degli uffici del Consiglio la struttura organizzativa di cui alla L.R. n. 9/86 è confermata.

#### Art. 4

##### Relazioni sindacali

1. L'Ufficio di Presidenza assicura, con ogni idoneo mezzo, la tempestiva informazione nelle materie contemplate nell'art. 10 del Decreto Leg.vo 29/93.

2. Nelle materie relative alle strutture organizzative, il Consiglio e l'Ufficio di Presidenza adottano i necessari provvedimenti amministrativi sentite le Organizzazioni sindacali, nell'ambito della vigente legislazione in materia.

#### Art. 5

##### Competenze

1. Il Consiglio Regionale, in sede di approvazione del bilancio, fissa gli obiettivi da perseguire e definisce i programmi da realizzare.

2. All'Ufficio di Presidenza spetta l'emanazione delle direttive generali per l'attuazione dei programmi stessi, nonché la verifica dei risultati conseguiti.

3. I dirigenti sono responsabili del risultato dell'attività svolta dalle strutture cui sono preposti, della realizzazione dei programmi e dei progetti loro affidati in relazione agli obiettivi dei rendimenti e dei risultati della gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, incluse le decisioni organizzative e di gestione del personale.

#### Art. 6

##### Ruolo organico

1. In attesa del recepimento del Decreto Legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993 e successive integrazioni, per il personale del Consiglio in servizio valgono tutte le previsioni normative e regolamentari in vigore non in contrasto con la presente legge.

2. I dirigenti ed i responsabili di unità operativa mantengono, per lo stesso periodo, le stesse funzioni.

#### Art. 7

##### Trasferimenti fra i ruoli della Giunta e del Consiglio

1. È ammesso il passaggio dall'uno all'altro dei ruoli regionali della Giunta e del Consiglio, a domanda del dipendente, subordinatamente alla disponibilità del posto.

2. Il passaggio è disposto con provvedimento della Giunta Regionale, previa richiesta dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio, se si tratta di passaggio dal ruolo della Giunta a quello del Consiglio, e con provvedimento dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio, previa richiesta della Giunta Regionale, se si tratta del passaggio dal ruolo del Consiglio a quello della Giunta.

3. L'immissione nel nuovo ruolo è disposta con decreto del Presidente del Consiglio e del Presidente della Giunta, rispettivamente, per il ruolo consiliare e per quello della Giunta.

#### Art. 8

##### Commissioni esaminatrici

1. Le Commissioni esaminatrici dei concorsi per l'assunzione nel ruolo del Consiglio Regionale sono costituite con provvedimento dell'Ufficio di Presidenza secondo la normativa vigente. Dalla stessa normativa regionale vigente sono regolate, in quanto compatibili, le modalità di svolgimento delle operazioni concorsuali.

## Art. 9

*Norme finali e transitorie*

1. Per gli atti di amministrazione del personale del ruolo del Consiglio, le funzioni attribuite dalla normativa regionale al Presidente della Giunta Regionale sono esercitate dal Presidente del Consiglio, quelle demandate alla Giunta Regionale sono esercitate dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio.

## Art. 10

*Abrogazione di norme*

1. Sono abrogate tutte le norme in contrasto o, comunque, incompatibili con la presente legge.

## Art. 11

*Pubblicazione*

1. La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.

Potenza, li 13 marzo 1995.

BOCCIA

95R0557

## REGIONE SICILIA

LEGGE 1º marzo 1995, n. 20.

**Integrazione e modifica della legge regionale 13 dicembre 1983, n. 119 e successive aggiunte e modificazioni, recante interventi creditizi per l'acquisizione di commesse da parte di imprese industriali. Norme di interpretazione autentica dell'art. 9 della legge regionale 15 maggio 1991, n. 27.**

(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della regione Sicilia n. 12 del 4 marzo 1995)

## REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

## IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

## Art. 1.

*Integrazione e modifica dell'art. 3 della legge regionale n. 119/1983*

1. I finanziamenti di cui all'art. 3 della legge regionale 13 dicembre 1983, n. 119, modificato dall'art. 31 della legge regionale 1º settembre 1993, n. 25, sono consentiti anche alle imprese sottoposte alla procedura di amministrazione straordinaria di cui alla legge 3 aprile 1979, n. 95.

2. I finanziamenti consentiti alle imprese di cui al comma 1 sono assistiti da garanzia ipotecaria ed, anche se non di primo grado, da privilegi sui beni aziendali in misura non superiore al 50 per cento delle anticipazioni concesse, ovvero, in alternativa, nel caso in cui l'impresa sia stata autorizzata, dalla garanzia del Tesoro dello Stato prevista dall'art. 2-bis del decreto legge 30 gen-

naio 1979, n. 26 convertito con modificazioni nella legge 3 aprile 1979, n. 95, da detta garanzia per un importo pari al 50 per cento dell'anticipazione concessa.

## Art. 2.

*Norme di interpretazione autentica dell'art. 9 della legge regionale n. 27/1991*

1. I contributi previsti dall'art. 9 della legge regionale 15 maggio 1991, n. 27, modificato dall'art. 4 della legge regionale 1º settembre 1993, n. 25 e dallo art. 4 della legge regionale 10 gennaio 1995, n. 5, spettano alle imprese operanti in Sicilia per tutte le assunzioni di lavoratori a tempo indeterminato effettuate nelle forme previste dalle vigenti leggi sul collocamento.

2. I contributi di cui al comma 1 spettano per il periodo massimo di un triennio, per le assunzioni di lavoratori a tempo indeterminato, certificate dall'Ufficio di collocamento a norma delle vigenti leggi, finalizzate all'impiego in cantiere e commesse di lavori di durata non inferiore a mesi dodici.

3. I contributi di cui al comma 1, spettanti ad imprese operanti in più province siciliane, autorizzate all'accantonamento contributivo previdenziale, vanno integralmente richiesti e sono integralmente erogati ed accertati rispettivamente dall'U.P.L.M.O. e dall'Ispettorato provinciale del lavoro nella cui circoscrizione è ubicata la sede legale dell'impresa interessata e vige l'accantonamento contributivo-previdenziale.

## Art. 3.

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 1º marzo 1995.

MARTINO

*Assessore regionale per l'Industria: ABBATE*

95R0479

LEGGE 1º marzo 1995, n. 21.

**Provvedimenti per il completamento del presidio «Villa delle Ginestre» di Palermo.**

(Pubblicato nella Gazzetta ufficiale della regione Sicilia n. 12 del 4 marzo 1995)

## REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

## IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

## Art. 1.

1. Per l'esercizio finanziario 1995, in deroga alle disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25, l'Assessore regionale per la sanità è autorizzato a destinare la somma di lire 25.500 milioni al completamento funzionale del presidio «Villa delle Ginestre» di Palermo.

## Art. 2.

1. Per le finalità di cui all'art. 1 è autorizzata l'utilizzazione di parte della disponibilità del capitolo 81505 del bilancio della Regione.

## Art. 3.

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 1<sup>o</sup> marzo 1995.

MARTINO

*Assessore regionale per la sanità: BORROMETTI*

95R0480

## REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

### LEGGE REGIONALE 27 febbraio 1995, n. 13.

#### Revisione della rete ospedaliera regionale.

*(Pubblicato nel suppl. straordinario, n. 9 al Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 8 del 22 febbraio 1995)*

#### IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

#### IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

## Art. 1.

#### Oggetto

1. La presente legge detta norme per la revisione della rete ospedaliera regionale in attuazione dell'art. 4, commi 2 e 3, della legge 30 dicembre 1991, n. 412 e dell'art. 4, comma 10, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni e del Decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1994, «Approvazione del piano sanitario nazionale per il triennio 1994-1996».

2. Con riferimento all'art. 3, comma 2, della legge regionale 15 giugno 1993, n. 41, la presente legge e gli allegati n. 1, 2 e 3 che ne costituiscono parte integrante definiscono gli obiettivi del processo di pianificazione ospedaliera, i criteri organizzativi e gli standard dei servizi che devono essere attuati dai piani a medio termine di cui all'art. 3, comma 4, della legge medesima.

## Art. 2.

#### Finalità

1. La rete ospedaliera regionale è preordinata ad assicurare il livello uniforme di assistenza fissato dal Piano sanitario nazionale approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 1<sup>o</sup> marzo 1994.

2. La revisione della rete ospedaliera è rivolta al raggiungimento delle seguenti finalità:

a) ricondurre l'ospedale alla sua funzione di trattamento esclusivo delle patologie acute;

b) aumentare la qualificazione degli ospedali per ottenere un miglioramento nell'efficacia dei trattamenti;

c) migliorare l'efficienza complessiva nell'uso delle risorse, con particolare riferimento al personale, assegnate ai singoli ospedali ed alla rete ospedaliera nel complesso;

d) fornire risposte adeguate alla domanda non acuta attualmente soddisfatta dalle strutture ospedaliere, da realizzarsi in sede di distretto o nelle strutture sanitarie extra-ospedaliere in regime domiciliare, ambulatoriale, semiresidenziale e residenziale;

e) migliorare il livello delle prestazioni di assistenza sanitaria non fornite in regime di ricovero ospedaliero;

f) superare l'attuale modalità organizzativa divisionale, favorendo l'organizzazione dipartimentale.

3. La revisione della rete ospedaliera deve portare ad una riduzione della quota di Fondo sanitario attualmente dedicata all'assistenza ospedaliera potenziando le attività di prevenzione, le strutture territoriali e residenziali nonché le attività di cura e riabilitazione non fornite nelle strutture ospedaliere.

4. L'ammontare complessivo della quota di Fondo sanitario regionale destinata all'assistenza ospedaliera deve gradualmente rapportarsi al trasferimento complessivo derivante dall'applicazione del parametro capitarario di finanziamento di cui al D.P.R. 24 dicembre 1992, alla popolazione residente nel territorio regionale.

## Art. 3.

#### Obiettivi

1. Sono obiettivi specifici:

a) il raggiungimento di un tasso tendenziale di spedalizzazione regionale di 160 ricoveri per 1.000 abitanti, comprensivo dei ricoveri in strutture extra regionali. Negli allegati 1 e 2 sono definiti i valori standard riferiti ai tassi di spedalizzazione regionale rapportati alla struttura della popolazione per età ed ai tassi tendenziali di spedalizzazione per funzione a livello regionale;

b) l'articolazione di una rete ospedaliera regionale con una dotazione di posti letto tale da soddisfare la domanda potenziale sopra definita, adeguabile in funzione dei fenomeni di attrazione e fuga extraregionale e nel rispetto dei parametri previsti dalla legislazione nazionale in vigore. Tale dotazione è comprensiva dei posti letto di tutte le strutture accreditate al ricovero per acuti e il cui costo è a carico del Servizio sanitario nazionale. I posti letto per paganti all'interno degli ospedali pubblici, di cui ai commi 10 e 11 dell'art. 4 del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modificazioni, non concorrono alla quantificazione della predetta dotazione. Nel territorio di competenza di ciascuna Azienda per i servizi sanitari di regola viene assicurata la presenza di un limite minimo di 4,5 posti letto per 1.000 abitanti riferito alla popolazione residente nello stesso territorio; la presenza è comunque subordinata al rispetto dei parametri di cui alla lettera c);

c) il conseguimento di una funzionalità di ciascun ospedale caratterizzata dai seguenti parametri:

1. tasso di occupazione medio dei posti letto superiore all'80 per cento in media annua;

2. durata media della degenza non superiore a dieci giorni con una presenza di entrati ed usciti nello stesso giorno non superiore al 5 per cento del totale degli accolti;

3. tasso operatorio superiore al 70 per cento dei ricoverati presso funzioni chirurgiche;

4. numero di parti superiore a 400 unità annue; e dal rispetto dei valori del sistema di indicatori definito con apposito provvedimento della Giunta regionale, da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la competente Commissione consultiva, che si esprime entro trenta giorni dalla proposta.

2. Il perseguimento dei suddetti obiettivi richiede che la revisione della rete ospedaliera regionale avvenga in termini contestuali con l'attivazione di servizi per anziani e per disabili fisici e psichici alternativi al ricovero ospedaliero, nonché con la riorganizzazione ed il potenziamento dei servizi territoriali.

3. Il processo di revisione della rete ospedaliera regionale deve comunque assicurare alle popolazioni interessate la disponibilità di livelli uniformi di assistenza sanitaria.

## Art. 4.

#### Rete ospedaliera regionale

1. La rete ospedaliera regionale si compone di:

a) ospedali di rilievo nazionale e di alta specializzazione, caratterizzati dalla presenza di funzioni a più rara frequenza di ricovero, a più elevata complessità tecnico-funzionale e con un am-

bite geografico di riferimento identificabile nell'intero territorio regionale o dall'insistenza di funzioni di ricerca scientifica e di didattica universitaria;

b) ospedali di rilievo regionale caratterizzati, oltre che dalla presenza di servizi e funzioni tali da garantire livelli adeguati di sicurezza nel trattamento degli acuti, dalla presenza di funzioni specialistiche che possono costituire riferimento anche per altri ospedali;

c) ospedali di rete, caratterizzati dalla presenza di servizi e funzioni tali da garantire livelli adeguati di sicurezza nel trattamento degli acuti e dall'eventuale presenza diversificata di funzioni aggiuntive, correlata al bacino di utenza ottimale di ciascuna funzione per le quali costituiscono riferimento anche per altri ospedali.

2. La presenza di strutture private nella rete ospedaliera regionale è regolata dalla vigente legislazione nazionale e da quanto disposto dall'art. 9.

3. L'attribuzione delle funzioni e la dotazione complessiva dei posti letto, suddivisa per ciascun ospedale e per ciascuna disciplina sono definite dalla Giunta regionale con i piani di intervento a medio termine. Tali piani tengono conto del bacino di utenza più vantaggioso per ciascuna funzione, come indicato nell'allegato 3, in rapporto alla ospedalizzazione ottimale, dei parametri tendenziali indicati all'art. 3, dei dati di attrazione e fuga intra ed extra regionali e del rispetto dei valori del sistema di indicatori di cui all'art. 3.

4. L'adeguamento delle strutture ospedaliere esistenti agli standard previsti dalla presente legge ed ai criteri di accreditamento previsti dall'art. 8, comma 4, del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modificazioni è definito con i piani di intervento a medio termine e viene attuato con la gradualità fissata dai piani stessi, in rapporto alla funzionalità e produttività delle strutture e nel rispetto delle risorse a disposizione.

5. L'adeguamento della dotazione dei posti letto, l'attribuzione di reparti e servizi tra diverse strutture dello stesso ambito territoriale e le riconversioni conseguenti devono garantire all'utenza, per le funzioni legate all'emergenza, il più breve tempo medio di accesso, funzionalmente valutato anche tenendo conto delle vie preferenziali di traffico nelle singole Aziende per i servizi sanitari o nelle aree geografiche omogenee di riferimento per le varie funzioni.

6. Ferma restando quanto disposto dai commi 2 e 3 le singole Aziende sanitarie regionali possono migliorare il livello delle prestazioni fornite dagli ospedali anche con ulteriori acquisizioni previa indicazione nel piano annuale di cui all'art. 21, commi 2 e 3.

7. L'allegato n. 3 costituisce indirizzo di riferimento tecnico-teorico per la redazione del piano a medio termine, previa verifica di congruità economica sulla base del calcolo a tariffa per prestazione.

#### Art. 5.

##### *Ospedali di rilievo nazionale*

1. Sono ospedali di rilievo nazionale:

a) l'Ospedale unico di Trieste e l'Ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine;

b) il Policlinico universitario della facoltà di medicina di Udine, organizzato ai sensi dell'art. 4, comma 5, del decreto legislativo n. 502/1992;

c) gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico «Burlo Garofolo» di Trieste e «Centro di riferimento oncologico» di Aviano.

2. Le Università di Trieste e Udine, nel rispetto delle loro finalità didattiche e scientifiche, regolamentano l'apporto alle attività assistenziali del Servizio sanitario regionale in armonia con quanto previsto dalla presente legge e tenendo alla massima integrazione funzionale con strutture della rete ospedaliera regionale mediante specifici protocolli d'intesa con la Regione ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 30 agosto 1994, n. 12. Per i rapporti tra il Policlinico della Facoltà di medicina di Udine e l'Ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine detti protocolli devono rapportarsi strettamente alle esigenze assistenziali del Servizio sa-

nitario regionale e prevedere l'integrazione delle funzioni e dei servizi evitando duplicazioni degli stessi, anche mediante l'attivazione di dipartimenti comprendenti servizi delle due strutture.

3. Gli Istituti di diagnosi e cura a carattere scientifico «solgono ai bisogni di assistenza ospedaliera previsti dalla presente legge, nell'ambito della quantificazione dei posti letto e della definizione delle funzioni secondo i rispettivi protocolli di cui all'art. 5 della legge regionale n. 12/1994. Essi devono essere integrati con le strutture della rete ospedaliera. Per i rapporti tra il Centro di riferimento oncologico di Aviano e l'Ospedale Santa Maria degli Angeli di Pordenone e tra l'Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico «Burlo Garofolo» e l'Ospedale unico di Trieste i protocolli devono rapportarsi strettamente alle esigenze assistenziali del Servizio sanitario regionale e prevedere l'integrazione delle funzioni e dei servizi evitando duplicazioni degli stessi, anche mediante l'istituzione di dipartimenti comprendenti servizi delle strutture interessate.

4. I protocolli di cui all'art. 5 della legge regionale n. 12/1994 devono definire le funzioni che erogano prestazioni di assistenza ospedaliera e specialistica per il Servizio sanitario regionale e quantificarne i posti letto; sono approvati dalla Giunta regionale e costituiscono strumenti della pianificazione sanitaria regionale equiparati a quelli di cui all'art. 3, comma 4, della legge regionale n. 41/1993. L'attribuzione della dotazione di posti letto alle funzioni assegnate può essere effettuata anche in deroga agli standard minimi di posti letto per unità operativa di cui all'allegato 3, lettera b).

5. Gli ospedali di rilievo nazionale sono organizzati in presidi aventi un numero di posti letto tendenzialmente non superiore a mille. Il primo piano di intervento a medio termine di cui all'articolo 21 definisce le azioni per il rispetto di tale limite massimo.

#### Art. 6.

##### *Ospedali di rilievo regionale*

1. Gli ospedali di rilievo regionale sono quelli indicati nell'art. 9, commi 5 e 6, della legge regionale n. 12/1994 e non rientranti tra quelli indicati all'art. 5.

2. Nell'ambito dell'attuazione del primo piano di intervento a medio termine, fermi restando gli obblighi di bilancio previsti dall'art. 3, comma 5, lettera f), e art. 4, comma 8, del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modificazioni, costituiscono riferimento le seguenti indicazioni:

a) le funzioni e le dotazioni complessive di posti letto dell'Ospedale 5. Maria degli Angeli di Pordenone sono quelle previste per un bacino di utenza da quattrocotomila a seicentomila abitanti ed individuate nell'allegato 3;

b) le funzioni e le dotazioni complessive di posti letto degli ospedali di cui all'art. 9, comma 6, della legge regionale n. 12/1994 sono quelle previste per un bacino di utenza da centocinquanta a quattrocotomila abitanti e individuate nell'allegato 3, fatte salve le necessarie integrazioni tra le funzioni specialistiche delle due strutture.

3. Gli ospedali di rilievo regionale sono organizzati in presidi aventi un numero di posti letto tendenzialmente non superiore a ottocento. Il primo piano di intervento a medio termine, di cui all'art. 21, definisce le azioni per il rispetto di tale limite massimo.

#### Art. 7.

##### *Ospedali di rete*

1. L'ospedale di rete è dotato di almeno 250 posti letto e comprende, quali dotazioni minime, le seguenti aree funzionali:

- area della direzione sanitaria;
- area dell'emergenza, con guardia attiva, dotata di posti letto di terapia intensiva e funzione di pronto soccorso;
- area di degenza medica, comprendente l'unità operativa di medicina generale nonché l'unità operativa di cardiologia;
- area di degenza chirurgica, comprendente le unità operative di chirurgia generale e di ortopedia-traumatologia;
- area materno-infantile, comprendente le unità operative di ostetricia e ginecologia e di pediatria;

f) area delle funzioni senza posti letto, comprendente le funzioni di anestesia e rianimazione, che deve garantire la guardia attiva e radiologia, laboratorio di analisi e trasfusionale, oncologia, recupero e riabilitazione, farmacia ed emodialisi.

2. Entro il termine di attuazione del primo piano di intervento a medio termine, oltre agli ospedali di cui all'art. 9, comma 6 della legge regionale n. 12/1994, i presidi ospedalieri di Tolmezzo, San Daniele del Friuli, Latisana, Palmanova, San Vito al Tagliamento garantiscono almeno i servizi secondo le dotazioni minime e le aree funzionali previste al comma 1.

3. Per la presenza di altre funzioni specialistiche di ricovero e di altre funzioni diagnostiche e di supporto, i piani di intervento a medio termine si adeguano a quanto indicato nell'art. 4, comma 3, definendo altresì la trasformazione o la riconversione degli ospedali non rientranti nelle suddette dotazioni minime. Il criterio base per la predisposizione dei sopraccitati piani, per le funzioni legate all'emergenza, è quello di garantire all'utenza il più breve tempo medio di accesso, funzionalmente valutato anche tenendo conto delle vie preferenziali di traffico nelle singole aziende per i servizi sanitari o nelle aree geografiche omogenee di riferimento per le varie funzioni.

#### Art. 8.

##### *Istituto di medicina fisica e riabilitazione*

1. In deroga a quanto previsto dall'art. 4, l'Istituto di cui all'art. 9, comma 8, della legge regionale n. 12/1994, è ospedale della rete ospedaliera regionale ed allo stesso si applicano le disposizioni di cui all'art. 4, commi 3, 4 e 5.

2. Avuto riguardo all'esito della procedura di cui all'art. 9, comma 8 della legge regionale n. 12/1994, nonché alle risultanze delle procedure previste dalla presente legge, in alternativa, con deliberazione della Giunta regionale, sentiti i Direttori generali delle Aziende interessate, l'Istituto di medicina fisica e riabilitazione di Udine può essere inserito nell'Azienda ospedaliera regionale S. Maria della Misericordia di Udine.

#### Art. 9.

##### *Spedalità privata*

1. I rapporti tra il Servizio sanitario regionale e le strutture private sono regolati ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modificazioni.

2. In relazione a quanto previsto dall'art. 8, comma 4, del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modificazioni, i criteri di accreditamento delle strutture private eroganti assistenza ospedaliera fanno riferimento agli standard previsti per la rete ospedaliera dalla presente legge.

3. Le strutture ospedaliere private che alla data di entrata in vigore della presente legge hanno in essere un rapporto convenzionale con il Servizio sanitario regionale adeguano le proprie dotazioni strutturali ai criteri di accreditamento di cui al comma 2 entro il 31 dicembre 1996.

4. Le strutture ospedaliere private accreditate nei limiti della programmazione sanitaria regionale fanno parte della rete ospedaliera regionale e concorrono al raggiungimento degli obiettivi prefissati erogando prestazioni di ricovero e specialistiche ambulatoriali.

#### Art. 10.

##### *Dipartimenti ospedalieri*

1. Gli ospedali pubblici della rete regionale sono obbligatoriamente articolati in dipartimenti, dotati di un budget prefissato, comprendenti aggregazioni di unità operative secondo il criterio di coordinamento per aree funzionali omogenee, ovvero per aree di patologia, ovvero per aree di intervento che per caratteristiche di complessità ed esigenze di integrazione richiedono un approccio unitario ed integrato, privilegiando comunque le esperienze dipartimentali che vedano il concorso di strutture ospedaliere e territoriali.

2. La definizione dei dipartimenti di ogni ospedale e dei relativi organi è deliberata dal Direttore generale su proposta del Direttore sanitario, sentiti il Consiglio dei sanitari e le organizzazioni sindacali.

3. Finalità del dipartimento sono:

a) l'integrazione e l'utilizzo in comune degli spazi, delle risorse umane e tecnologiche, anche attraverso la gestione della mobilità interna del personale;

b) la sperimentazione e l'adozione di modalità organizzative che consentano il raggiungimento dei risultati attesi, il coordinamento e lo sviluppo delle attività cliniche, di ricerca, di studio e di audit sulla qualità delle prestazioni.

4. In fase di prima applicazione del presente articolo sono previste specifiche sperimentazioni che vengono individuate dalla Giunta regionale anche prioritariamente all'approvazione dei piani a medio termine.

#### Art. 11.

##### *Indirizzi organizzativi*

1. L'ospedale deve favorire le connessioni funzionali con i servizi extra ospedalieri e con i servizi sociali operanti nel territorio anche mediante l'istituzione di dipartimenti intra-extra ospedalieri. La Regione promuove specifici protocolli d'intesa tra le Aziende per i servizi sanitari, le Aziende ospedaliere, le strutture universitarie e gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico.

2. Costituiscono specifiche indicazioni organizzative per lo svolgimento dell'attività indicata:

a) un utilizzo flessibile, anche interdisciplinare, delle strutture di degenza e del relativo personale infermieristico ed ausiliario;

b) un'organizzazione coordinata degli ambulatori ed una collocazione fisica degli stessi preferibilmente in unica sede nell'ambito della struttura ospedaliera;

c) un impiego delle sale operatorie per non meno cinque giorni settimanali, allocate in un gruppo operatorio unico;

d) un funzionamento dei servizi diagnostici su almeno due turni giornalieri per cinque giorni settimanali e su un turno il sabato, in rapporto all'organizzazione dell'attività ospedaliera e delle prestazioni specialistiche ambulatoriali;

e) un utilizzo delle grandi apparecchiature diagnostiche e terapeutiche per un minimo di 12 ore giornaliere per sei giorni settimanali;

f) un utilizzo coordinato del personale di supporto amministrativo, di apparecchiature e presidi;

g) l'utilizzazione ottimale delle responsabilità organizzative di cui all'art. 15, comma 2 del decreto legislativo n. 502/1992, e successive modificazioni;

h) l'organizzazione dell'attività di day-hospital, secondo le indicazioni contenute in apposito atto di indirizzo e coordinamento, da approvarsi dalla Giunta regionale entro novanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge;

i) l'istituzione di posti letto con particolari condizioni alloggiative di cui l'utente possa usufruire a pagamento per un numero massimo non superiore al 10% dei letti di ciascuna area funzionale;

l) la garanzia dell'esercizio dell'attività libero-professionale intramuraria nella misura e con le procedure previste dall'art. 4, comma 10, del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modificazioni.

3. La Giunta regionale entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, provvede con apposito regolamento a stabilire i criteri di accesso ai posti letto per paganti all'interno degli ospedali pubblici di cui all'art. 4, commi 10 e 11, del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modificazioni al fine di evitare priorità improprie nell'accesso alle cure da parte degli utenti.

4. Il dipartimento di salute mentale coordina e garantisce l'assistenza psichiatrica in ospedale e nel territorio. Appositi protocolli regolano i rapporti tra le strutture ospedaliere ed il dipartimento di salute mentale e, nel caso in cui l'ospedale fosse costituito in azienda, tra l'Azienda per i servizi sanitari e l'Azienda ospedaliera.

5. Al fine di valutare, correggere e riequilibrare l'assegnazione delle risorse in funzione della produzione dei vari ospedali sono da utilizzare sistemi informativi di raggruppamento diagnostico.

6. L'assegnazione delle funzioni specialistiche e le loro modalità organizzative sono soggette a verifica alla scadenza della durata del piano di intervento a medio termine. Qualora le unità operative non abbiano conseguito i tassi di funzionalità di cui all'art. 3, comma 1, lettera c), e non abbiano rispettato le indicazioni organizzative di cui al comma 2, le assegnazioni sono riconsiderate o disattivate.

7. In ciascuna Azienda ospedaliera o Istituto di cui all'art. 5, comma 1 e all'art. 6 è istituito un Comitato bioetico per la valutazione dei protocolli terapeutici sperimentali la cui composizione deve essere ispirata ai seguenti criteri:

- maggioranza dei componenti esterni rispetto ai dipendenti;
- maggioranza delle competenze non sanitarie, rispetto a quelle sanitarie;
- rappresentatività di orientamenti culturali e religiosi della comunità;
- rappresentanza degli utenti;
- non inclusione dei responsabili diretti della gestione dell'Azienda o dell'Istituto.

8. La Giunta regionale, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, determina la composizione dei Comitati e le modalità di funzionamento degli stessi.

9. La Giunta regionale, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, definisce le modalità organizzative e di funzionamento delle attività di coordinamento e di valorizzazione degli operatori afferenti ai diversi profili professionali, con particolare riferimento alle attività di psicologia e di riabilitazione funzionale.

#### Art. 12.

##### *Servizio infermieristico*

1. In ciascuna Azienda sanitaria regionale è istituito il servizio infermieristico con compiti di:

- programmazione ed organizzazione del personale infermieristico e del personale del ruolo tecnico addetto all'assistenza;
- programmazione e gestione di iniziative di formazione del personale di cui alla lettera a);
- promozione ed attuazione di progetti di ricerca e sperimentazione finalizzati al miglioramento qualitativo ed organizzativo dell'assistenza.

2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, con proprio atto di indirizzo, definisce le modalità organizzative e di funzionamento del servizio infermieristico.

#### Art. 13.

##### *Servizi di psicologia*

1. Direttori delle Aziende per i servizi sanitari e delle Aziende ospedaliere, con provvedimento motivato, possono istituire appositi servizi di psicologia, al fine di migliorare le condizioni di assistenza in regime ambulatoriale e di ricovero e per offrire un adeguato sostegno psicologico ai portatori di patologie.

#### Art. 14.

##### *Emergenza*

1. L'organizzazione della rete dei servizi di emergenza sanitaria è finalizzata al raggiungimento dei seguenti obiettivi specifici:

- riduzione dei tempi medi di accesso;
- riduzione della mortalità e dell'invalidità nei pazienti con eventi morbosi ed infornistici acuti;
- adeguamento a standard qualitativi minimi di assistenza in tutto il sistema di emergenza sanitaria regionale.

2. Il criterio generale di riferimento per la revisione della rete dei servizi di emergenza è quello previsto dall'art. 4, comma 5.

3. La funzione di emergenza all'interno degli ospedali viene organizzata tenuto conto delle seguenti tipologie:

- Dipartimento di emergenza di 2° livello;
- Dipartimento di emergenza di 1° livello.

4. Il Piano di intervento a medio termine definisce le caratteristiche funzionali ed organizzative delle suddette tipologie e la loro localizzazione.

#### Art. 15.

##### *Assistenza specialistica ambulatoriale*

1. L'assistenza specialistica ambulatoriale viene erogata a livello ospedaliero e territoriale; la sua organizzazione deve perseguire l'equilibrio tra le esigenze di efficienza e qualità delle prestazioni e di accessibilità da parte dei cittadini.

2. In ogni ospedale è attivato un poliambulatorio, preferibilmente collocato in un'unica sede fisica, che rappresenta un requisito indispensabile dell'ospedale stesso, anche al fine di assicurare la continuità diagnostica e terapeutica.

3. A livello territoriale sono attivati poliambulatori, nei quali possono essere svolte anche funzioni diagnostiche. In tutte le aree ospedaliere interessate, prima di qualsiasi riconversione, sono attivati poliambulatori nei quali, oltre alle principali prestazioni specialistiche, viene garantito lo svolgimento di attività diagnostiche di laboratorio e radiologiche. L'attività specialistica nei poliambulatori territoriali è organizzata dall'Azienda per i servizi sanitari in stretto collegamento con i servizi dell'ospedale di riferimento per ciascuna disciplina, mentre il distretto fornisce le strutture logistiche e di supporto. A livello di distretto è attivato il servizio di prenotazione, accessibile all'utenza ed unitario per tutti i presidi di cui l'Azienda per i servizi sanitari si avvale per l'erogazione delle prestazioni specialistiche ambulatoriali.

4. Le Aziende per i servizi sanitari, nel rispetto della massima valorizzazione dei servizi ambulatoriali e delle strumentazioni degli ospedali pubblici, provvedono annualmente a determinare il fabbisogno di attività specialistiche ambulatoriali per assicurare livelli uniformi di assistenza.

5. Nei piani di intervento a medio termine sono contenute indicazioni sui requisiti minimi strutturali, tecnologici ed organizzativi per l'esercizio della specifica attività sanitaria, definiti ai sensi dell'art. 8, comma 4, del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modificazioni.

#### Art. 16.

##### *Attività di recupero e riabilitazione*

1. Gli Istituti ed i Centri di recupero e riabilitazione accreditati sono presidi sanitari extra-ospedalieri destinati al recupero funzionale tramite prestazioni riabilitative e diagnostiche finalizzate, con interventi di norme interdisciplinari che assicurano la presa in carico globale del soggetto.

2. Le prestazioni di recupero e riabilitazione sono erogate in forma residenziale, semiresidenziale, ambulatoriale e domiciliare e assicurano la personalizzazione dell'intervento per raggiungere il più alto livello possibile di autonomia funzionale del soggetto.

3. I piani di intervento a medio termine definiscono i requisiti minimi strutturali, tecnologici ed organizzativi per l'esercizio dell'attività riabilitativa, ai sensi dell'art. 8, comma 4, del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modificazioni.

4. Le Aziende per i servizi sanitari provvedono annualmente a determinare, in conformità alla programmazione sanitaria regionale, il fabbisogno per l'attività riabilitativa da erogare direttamente o tramite altre strutture accreditate.

#### Art. 17.

##### *Residenze sanitarie e assistenziali (RSA)*

1. Le residenze sanitarie assistenziali (RSA), di cui all'articolo 20 della legge del marzo 1988, n. 67 ed al D.F.C.M. del 22 dicembre 1989, sono strutture residenziali destinate a fornire assistenza continuativa ad elevato contenuto sanitario ed a prevalente indirizzo riabilitativo a soggetti anziani non autosufficienti e a soggetti temporaneamente non autosufficienti, esclusi i minori, nonché a soggetti affetti da handicap fisico e psichico.

2. Le RSA sono strutture distrettuali inserite in una rete di servizi; svolgono una funzione intermedia tra l'ospedale ed i servizi sanitari e socio-assistenziali del territorio e concorrono al graduale rientro dei livelli di ospedalizzazione all'interno degli standard individuati all'art. 3.

3. Nella fase di prima attuazione e nelle more di una generale riconsiderazione delle strutture di accoglienza per anziani non autosufficienti il numero complessivo dei posti letto di RSA per anziani nel territorio regionale è pari, tendenzialmente, ad una quota variabile tra lo 0,5 e l'1 per cento della popolazione ultrasessantacinquenne.

4. Entro il termine di efficacia del primo piano di intervento a medio termine, nei comuni interessati da processi di riconversione delle strutture ospedaliere, deve essere assicurata la quota massima prevista dal comma 3.

5. Le tipologie delle RSA ed i loro modelli organizzativi e gestionali sono oggetto di sperimentazione per un periodo non superiore a tre anni. Le RSA sono organizzate secondo modelli compresi tra un minimo di 20 ed un massimo di 120 posti letto.

6. I piani a medio termine definiscono la realizzazione delle RSA tenendo presente:

a) la contestuale trasformazione o riconversione degli stabilimenti ospedalieri non rientranti nelle norme e negli standard di cui alla presente legge;

b) la revisione delle strutture ospedaliere private convenzionate;

c) l'eventuale modifica di destinazione di strutture residenziali socio-assistenziali per soggetti non autosufficienti.

#### Art. 18.

*Norme speciali per le verifiche tecnico-edilizie su edifici destinati a sedi ospedaliere, a RSA ed a servizi sanitari e socio-assistenziali.*

1. Al fine di garantire una completa e rapida attuazione dei processi necessari alla riconversione della rete ospedaliera regionale, nonché ad uniformare, il più possibile, su tutto il territorio della regione il livello tecnologico e di albergo delle strutture destinate ai servizi sanitari e socio-assistenziali, è costituito, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge presso la Direzione regionale della sanità, il Nucleo di valutazione dell'edilizia sanitaria e socio-assistenziale.

2. Il Nucleo di valutazione dell'edilizia sanitaria e socio-assistenziale è composto:

a) dal Direttore regionale della sanità o da un suo delegato;

b) da un esperto, anche esterno all'Amministrazione regionale, nominato dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale all'edilizia e ai servizi tecnici;

c) da un esperto, anche esterno all'Amministrazione regionale, nominato dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale alla pianificazione territoriale;

d) da quattro esperti, di cui uno in pianificazione sanitaria, uno in edilizia sanitaria e socio-assistenziale, uno in impiantistica e tecnologia sanitaria ed uno in organizzazione sanitaria nominati dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale alla sanità, di concerto con il Presidente della Giunta regionale.

3. Il Nucleo di valutazione dell'edilizia sanitaria e socio-assistenziale dura in carica per quattro anni. Ai componenti del Nucleo, non dipendenti dall'Amministrazione regionale, spetta un gettone di presenza ed un rimborso spese, se dovuto, pari a quello dei componenti il Comitato tecnico regionale.

4. Sono soggetti all'esame tecnico-economico del nucleo di valutazione dell'edilizia sanitaria e socio-assistenziale, indipendentemente dalle forme e fonti di finanziamento, i progetti generali di massima o esecutivi e le loro varianti sostanziali di competenza, ovvero d'iniziativa di soggetti pubblici relativi a:

a) opere ospedaliere;

b) residenze sanitarie assistite;

c) altre strutture sanitarie;

d) strutture socio-assistenziali.

Sono esclusi dall'esame tecnico-economico del Nucleo di valutazione dell'edilizia sanitaria e socio-assistenziale, i lavori di adeguamento alla normativa vigente e di manutenzione straordinaria.

5. Il parere di cui al comma 4 è comunicato al soggetto interessato entro sessanta giorni dalla ricezione della richiesta, ovvero, nel caso in cui siano rappresentate esigenze istruttorie, entro i quindici giorni successivi alla data di ricezione delle notizie o degli atti richiesti.

6. Trascorsi i termini di cui al comma 5, senza che sia stato comunicato il parere, lo stesso si intende positivamente espresso.

7. L'esame tecnico-economico dei progetti di adeguamento alla normativa vigente e di manutenzione straordinaria delle strutture sanitarie e socio-assistenziali spetta al direttore provinciale dei servizi tecnici, che provvede altresì alla determinazione della spesa ammissibile.

8. L'esame e la determinazione di cui al comma 7 devono essere espressi entro sessanta giorni dal ricevimento degli atti ovvero, nel caso in cui siano rappresentate esigenze istruttorie, entro i quindici giorni successivi alla data di ricezione delle notizie e degli atti richiesti.

9. Gli oneri relativi all'applicazione di quanto disposto dal comma 3 fanno carico al capitolo 150 del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995 il cui stanziamento presenta sufficiente disponibilità.

#### Art. 19.

##### Personale

1. I piani di intervento a medio termine devono:

a) individuare uno standard adeguato della distribuzione delle varie figure professionali;

b) valutare il carico di lavoro medio regionale per singole funzioni, in relazione alla tipologia della rete ospedaliera come indicata all'art. 4;

c) definire i carichi di lavoro ottimali, tenendo conto dei livelli di assistenza forniti e degli altri fattori produttivi impiegati;

d) attivare l'istituto della mobilità del personale in applicazione delle disposizioni di legge e degli accordi sindacali.

2. Nei casi di disattivazione di strutture ospedaliere il personale interessato viene prioritariamente destinato ai servizi territoriali finalizzati alla deospedalizzazione.

#### Art. 20.

##### Norme finanziarie

1. La legge finanziaria regionale stabilisce l'ammontare complessivo delle risorse finanziarie da destinare al settore sanitario e l'eventuale ricorso all'autofinanziamento regionale previsto dall'art. 13 del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modificazioni. La Giunta regionale, sulla base di quanto indicato nel piano di intervento a medio termine in vigore nel tempo, individua le risorse da trasferire dall'assistenza ospedaliera, all'assistenza extraospedaliera e ne definisce le modalità.

2. Gli avanzi di amministrazione conseguiti dalle aziende possono essere impiegati per ammodernamento tecnologico e strutturale e per aggiornamento professionale del personale.

3. Le Aziende sanitarie regionali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, attivano altresì procedure per contabilizzare, separatamente, le spese sostenute per le prestazioni di degenza e per le altre prestazioni erogate nell'ambito di ciascun presidio ospedaliero, così come previsto dall'art. 20 della legge regionale n. 12/1994.

4. La Giunta regionale riferisce annualmente al Consiglio circa l'andamento della spesa sanitaria con apposita relazione alla competente Commissione consiliare, entro il 31 ottobre e comunque entro il termine di presentazione del bilancio di previsione finanziario successivo.

5. In relazione al perseguimento delle finalità di cui all'articolo 2, commi 3 e 4, nel 1996 la spesa ospedaliera non può superare il 60 per cento della spesa corrente destinata al Servizio sanitario regionale, così come determinata dal bilancio di previsione del relativo esercizio finanziario. A partire dal 1997 la spesa

ospedaliera non deve essere superiore al 55 per cento della spesa corrente destinata al Servizio sanitario regionale, come sopra determinata.

#### Art. 21.

##### Modalità di attuazione

1. L'attuazione della presente legge avviene attraverso i piani a medio termine di cui all'art. 3, commi 4 e 5, della legge regionale n. 41/1993. La necessaria gradualità di attuazione deve comunque consentire di raggiungere gli obiettivi indicati nell'articolo 4, comma 3.

2. Il primo piano a medio termine deve essere approvato entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Entro tale termine vengono attuate le procedure di cui all'art. 22.

3. Nell'ambito della attuazione del primo piano di intervento a medio termine, per i presidi ospedalieri di Cividale del Friuli, Gemona del Friuli, Maniago, Sacile e Spilimbergo si provvede, in ordine di priorità, a:

a) trasformazione e riconversione per l'erogazione di prestazioni diverse dal ricovero per acuti, con contestuale attivazione delle nuove funzioni delle strutture stesse e con potenziamento dei servizi territoriali;

b) attribuzione delle funzioni di un unico ospedale di rete per l'area montana e pedemontana della provincia di Pordenone, con deroga, entro il limite del 15 per cento, al numero dei posti letto, di cui all'art. 7, comma 1, ed alle dotazioni minime, limitatamente alla presenza dell'area materno-infantile. L'attribuzione avviene previo studio di fattibilità ricompresso nel piano di cui all'art. 22, comma 1, lettera a), che valuta, tra l'altro, la viabilità dell'area interessata nonché i tempi di accesso a tale presidio, al fine di assicurare il massimo recupero di utenza;

c) attribuzione all'Ospedale San Michele di Gemona del Friuli delle funzioni di presidio ospedaliero per degenze specialistiche, con bacino di utenza sovrazonale o regionale, da individuarsi attraverso uno studio di fattibilità ricompresso nel piano di cui all'art. 22, comma 1, lettera a). Fino alla suddetta attribuzione, fermo restando quanto previsto dall'art. 3, comma 1, lettera c) in tale presidio ospedaliero sono assicurate le funzioni di pronto soccorso area dell'emergenza e le degenze di medicina generale e di chirurgia. Sono altresì attivate le funzioni di residenza sanitaria assistenziale e poliambulatoriali specialistiche e diagnostiche;

d) inserimento, nella costituenda Azienda ospedaliera di Pordenone, sentiti i Direttori generali interessati e previo studio di fattibilità in ordine alle funzioni da esercitare anche in forma integrata presso la struttura stessa di parte del presidio ospedaliero di Sacile, secondo modalità che assicurino comunque il perseguimento degli obiettivi di cui all'art. 3 e l'esercizio, nella parte residua della struttura medesima, delle funzioni distrettuali;

e) inserimento, nell'Azienda ospedaliera di Udine, su proposta del Direttore generale dell'Azienda per i servizi sanitari del Medio Friuli, da formularsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e di concerto con il Direttore generale dell'Azienda ospedaliera interessata e previo studio di fattibilità in ordine alle funzioni da esercitare anche in forma integrata presso la struttura stessa, di parte del presidio ospedaliero di Cividale del Friuli, secondo modalità che assicurino comunque il perseguimento degli obiettivi di cui all'art. 3 e l'esercizio, nella parte residua della struttura medesima, delle funzioni distrettuali.

4. La Regione e le Aziende sanitarie regionali cui spettano i compiti di programmazione attuativa raccordano annualmente la pianificazione regionale e la programmazione stessa stabilendo le modalità di attivazione di quella parte dei piani di intervento a medio termine relativi all'anno di interesse.

5. Le Aziende sanitarie regionali redigono un piano annuale di cui all'art. 14, commi 7 e 8, della legge regionale n. 12/1994, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili. I bilanci di previsione tengono conto dei piani annuali, che costituiscono parte integrante del bilancio medesimo.

6. Le Università e gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico si raccordano con la pianificazione regionale con i protocolli di cui all'art. 5, comma 4 e annualmente predispongono un piano.

#### Art. 22.

##### Primo piano di intervento a medio termine

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 3, comma 5, della legge regionale n. 41/1993 e dall'art. 3 della legge regionale n. 12/1994, il primo piano di intervento a medio termine relativo all'area ospedaliera viene approvato dalla Giunta regionale con la seguente procedura:

a) la Regione predispone entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge un piano di fattibilità per l'applicazione di quanto disposto dalla presente legge nel triennio 1995/1997;

b) i Direttori generali delle Aziende per i servizi sanitari, entro dieci giorni dalla data di trasmissione del piano da parte dell'Assessore regionale alla sanità, illustrano detto piano alla Conferenza dei sindaci che si esprime entro trenta giorni dalla presentazione, trasmettendo le osservazioni alla Regione attraverso il Direttore generale. Trascorso inutilmente tale termine si prescinde dal parere;

c) la Regione predispone il primo piano di intervento a medio termine che viene approvato dalla Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, che si esprime motivatamente entro trenta giorni dal ricevimento della proposta. Trascorso inutilmente tale termine si prescinde dal parere.

#### Art. 23.

##### Modificazioni dell'art. 2 della legge regionale 31 ottobre 1986, n. 46

1. La lettera a) del primo comma dell'art. 2 della legge regionale 31 ottobre 1986, n. 46 è abrogata.

2. Alla lettera g) del primo comma dell'art. 2 della legge regionale n. 46/1986 dopo le parole «interesse civile» sono inserite le parole «fatta eccezione per quelle di natura sanitaria e socio-assistenziale».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 27 febbraio 1995

GUERRA

(Omissis).

95R0495

## DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

4 gennaio 1995, n. 09/Pres.

Regolamento recante norme attuative della legge 4 gennaio 1968, n. 15, con particolare riferimento all'art. 3 e ad altre disposizioni in materia di dichiarazioni sostitutive - Approvazione.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 8 del 22 febbraio 1995)

### IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15 recante «Norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme»;

Visto il D.P.G.R. 1 giugno 1989, n. 0233/Pres., registrato alla Corte dei conti il 13 luglio 1989, registro 12, foglio 166, che ha approvato il Regolamento per le dichiarazioni temporaneamente sostitutive, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 15/1968;

Visto l'art. 26, comma 1, della legge regionale 28 agosto 1992, n. 29, che prevede l'adozione di misure organizzative idonee a garantire l'applicazione delle disposizioni in materia di autocertificazione e di presentazione di atti e documenti da parte dei cittadini, di cui alla legge n. 15/1968;

Visto il D.P.R. 25 gennaio 1994, n. 130, «Regolamento recante norme attuative della legge 4 gennaio 1968, n. 15, con particolare riferimento all'art. 3 e ad altre disposizioni in materia di dichiarazioni sostitutive»;

Considerato che il D.P.R. n. 130/1994 ha disciplinato il procedimento di presentazione delle dichiarazioni sostitutive e ha individuato un elevato numero di casi nei quali è ammessa la dichiarazione temporaneamente sostitutiva, al fine di semplificare e agevolare il rapporto tra i cittadini e la pubblica amministrazione;

Ritenuto opportuno sostituire il Regolamento vigente in modo da favorire un ricorso più ampio all'autocertificazione e disciplinare il relativo procedimento;

Sentito il Comitato dipartimentale per gli affari istituzionali che si è espresso favorevolmente in merito, nella seduta del 13 dicembre 1994;

Su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 6205 del 20 dicembre 1994;

Visto l'art. 42 dello statuto di autonomia;

Decreta:

È approvato il «Regolamento recante norme attuative della legge 4 gennaio 1968, n. 15, con particolare riferimento all'art. 3 e ad altre disposizioni in materia di dichiarazioni sostitutive» nel testo allegato al presente decreto del quale costituisce parte integrante e sostanziale.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente provvedimento sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, addì 4 gennaio 1995

GUERRA

Registrato alla Corte dei conti, Trieste, addì 2 febbraio 1995  
Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, Registro 1, foglio 81

## REGOLAMENTO RECANTE NORME ATTUATIVE DELLA LEGGE 4 GENNAIO 1968, N. 15, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALL'ART. 3 E AD ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE.

Art. 1.

*Oggetto ed ambito di applicazione*

1. Il presente Regolamento contiene disposizioni attuative in materia di dichiarazioni sostitutive, ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e si applica all'Amministrazione regionale, agli Enti regionali ed a quelli individuati, ai sensi della normativa regionale vigente, quali Enti strumentali della Regione.

Art. 2.

*Casi nei quali è ammessa la dichiarazione temporaneamente sostitutiva*

1. I soggetti che, nel produrre all'amministrazione istanze, debbono comprovare stati, fatti o qualità personali di cui al comma 2 possono presentare dichiarazione temporaneamente sostitutiva ai sensi dell'art. 3 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

2. La dichiarazione sostitutiva di cui al comma 1 può riguardare i seguenti stati, fatti o qualità personali:

- titolo di studio o qualifica professionale posseduta; partecipazione a corsi di studio o di istruzione professionale; risultato di eventuali esami finali dei corsi stessi; titolo di specializzazione, di abilitazione, di preparazione, di formazione, di aggiornamento, di perfezionamento e di qualificazione tecnica;
- esito di partecipazione a concorsi; conseguimento di borse di studio;

c) professione esercitata, attività lavorativa prestata, incarichi assunti, destinazioni di servizio, stato di apprendista, tirocinante, ovvero esaurimento dell'apprendistato, del tirocinio e della pratica professionale; praticante per l'esercizio della professione; stato di disoccupazione; qualità di pensionato e categoria di pensione; qualità di studente o di casalinga;

d) qualità di erede, di legatario, di proprietario, di locatore, di affittuario; ammontare delle eventuali quote o canoni corrisposti o ricevuti relativamente a tali qualità; ogni attestazione in tema di costituzione, traslazione o estinzione della proprietà o di altri diritti su beni immobili o mobili registrati;

e) qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;

f) assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare del tributo assolto; possesso e numero del codice fiscale e della partita IVA;

g) iscrizione presso associazioni di categoria, enti o servizi privati, al di fuori dell'iscrizione in albi od elenchi tenuti dalla pubblica amministrazione;

h) stato di volontario in servizio civile, di espatrio, di imbarcato su navi mercantili;

i) qualità di invalido riconosciuto e tipo, classe o natura dell'invalidità;

l) spese effettuate o danni subiti e relativi rimborsi e risarcimenti; contributi ricevuti; mutui o prestiti contratti con istituti di credito o enti pubblici; condizione di debitore o creditore nei confronti dell'amministrazione ricevente;

m) titolarità di licenze, autorizzazioni amministrative e consimili atti di assenso;

n) qualità di vivenza a carico e di esistenza in vita;

o) legame di parentela o affinità.

Art. 3.

*Presentazione delle dichiarazioni sostitutive*

1. Le dichiarazioni sostitutive di cui al comma 1 dell'art. 2, al pari di quelle previste dagli articoli 2 e 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, possono essere presentate anche contestualmente all'istanza, sono sottoscritte dall'interessato in presenza del dipendente addetto e vengono autenticate da quest'ultimo con le modalità di cui all'art. 20 della medesima legge n. 15/1968.

2. I dipendenti competenti a ricevere la documentazione possono appartenere a qualsiasi qualifica funzionale non inferiore a quella di segretario. È obbligo di ciascuna unità organizzativa individuare e rendere noti al pubblico il nominativo e la qualifica dei dipendenti suddetti.

3. Il responsabile del procedimento ed il responsabile dell'istruttoria, identificati ai sensi degli articoli 10 e 11 della legge regionale 28 agosto 1992, n. 29, sono comunque competenti a ricevere la documentazione.

4. Nei casi di cui all'art. 2, comma 2, del presente Regolamento, così come negli altri casi previsti dagli articoli 2 e 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, la mancata accettazione della dichiarazione sostitutiva, senza che sussistano irregolarità o falsità della stessa, costituisce violazione dei doveri di ufficio.

5. Nei casi in cui l'interessato debba presentare all'amministrazione copia autentica di un documento ai sensi dell'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, l'autenticazione della copia può essere fatta dal responsabile del procedimento, dal responsabile dell'istruttoria o da qualsiasi altro dipendente competente a ricevere la documentazione, dietro semplice esibizione dell'originale e senza obbligo di deposito dello stesso presso l'amministrazione precedente. In tal caso la copia autentica può essere utilizzata solo nel procedimento in corso.

Art. 4.

*Presentazione successiva della documentazione richiesta*

1. La documentazione definitiva relativa agli stati, fatti e qualità personali di cui al comma 2 dell'art. 2 viene richiesta dall'amministrazione all'interessato prima di emettere il provvedimento a lui favorevole.

2. L'invito a produrre la documentazione di cui al comma 1 viene effettuato per iscritto, individualmente e personalmente, e contiene l'indicazione di un termine congruo per la presentazione della documentazione, commisurato al termine complessivo del procedimento. Nel caso dell'emissione contestuale di più provvedimenti analoghi, relativi all'esito dello stesso procedimento, il termine fissato è lo stesso per tutti gli interessati.

3. La trasmissione della documentazione all'amministrazione da parte dell'interessato può avvenire anche per mezzo del servizio postale. Qualora la presentazione debba avvenire entro un termine di decadenza, ai fini della tempestività fa fede la data del timbro postale.

#### Art. 5.

##### *Irregolarità ed incompletezza delle dichiarazioni sostitutive e della documentazione*

1. Qualora le dichiarazioni di cui all'art. 2, comma 2, al pari di quelle previste dagli articoli 2 e 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, presentino delle irregolarità rilevabili d'ufficio, non costituenti falsità, oppure siano incomplete ovvero la documentazione esibita dall'interessato ai sensi dell'art. 4 del presente regolamento sia irregolare o non conforme alla precedente dichiarazione, il funzionario competente a ricevere la documentazione dà comunicazione all'interessato di tali irregolarità entro sette giorni dalla presentazione della dichiarazione o, rispettivamente, della documentazione. L'interessato è tenuto alla regolarizzazione o al completamento della dichiarazione o della documentazione.

2. In caso di mendacio personale o fattuale, la rettificazione non è consentita ed il provvedimento favorevole non può essere emanato. In tal caso, è obbligo del responsabile del procedimento a cui la dichiarazione è diretta porre in essere gli adempimenti necessari all'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

#### Art. 6.

##### *Dichiarazioni sostitutive presentate da cittadini stranieri*

1. Nel caso in cui le dichiarazioni sostitutive di cui gli articoli 2, 3 e 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, siano presentate da cittadini della Comunità europea, si applicano le stesse modalità previste per i cittadini italiani.

#### Art. 7.

##### *Disposizioni generali in materia di dichiarazioni sostitutive*

1. Le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 2 e 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, hanno la stessa validità temporale degli atti che sostituiscono.

2. Le singole unità organizzative predispongono i moduli necessari per la redazione delle dichiarazioni indicate al comma 1 nonché per la documentazione mediante esibizione di cui agli articoli 5 e 6 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

#### Art. 8.

##### *Abrogazione di norme*

1. Il Regolamento per le dichiarazioni temporaneamente sostitutive, ai sensi dell'art. 3 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modifiche ed integrazioni, approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale 1º giugno 1989, n. 0233/Pres., è abrogato.

Visto: Il presidente: GUERRA

95R0496

## REGIONE TOSCANA

### LEGGE REGIONALE 3 febbraio 1995, n. 16.

**Delega e organizzazione delle funzioni amministrative in materia di commercio su aree pubbliche.**

*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Toscana n. 13 del 9 febbraio 1995)*

#### IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

#### IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

#### Capo I

#### NORME GENERALI

#### Art. 1.

##### *Finalità e oggetto della legge*

1. Ai fini di un organico esercizio delle funzioni amministrative in materia di commercio su aree pubbliche di cui alla legge 28 marzo 1991, n. 112, la presente legge:

a) individua le funzioni amministrative da delegarsi ai Comuni e stabilisce le modalità, i termini e le condizioni per l'esercizio delle stesse;

b) disciplina l'esercizio delle funzioni regionali di programmazione e di indirizzo di cui all'art. 2, comma 3 e all'art. 3 comma 12 della legge 112/1991;

c) dispone, ai sensi dell'an. 3 della legge 8 giugno 1990 n. 142, in ordine all'organizzazione delle funzioni amministrative dei Comuni che sono esercitate in connessione con lo svolgimento delle funzioni regionali.

#### Art. 2.

##### *Delega delle funzioni*

1. Sono delegate ai Comuni le funzioni amministrative concernenti:

a) il rilascio, la sospensione, la revoca, la volturazione e tutte le modifiche delle autorizzazioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche di cui all'art. 2, commi 3 e 4 della legge 112/1991;

b) la conversione delle autorizzazioni esistenti nelle nuove autorizzazioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche di cui alla lettera a).

2. Il Comune competente all'esercizio delle funzioni amministrative di cui al comma 1 è il Comune di residenza del richiedente o, in caso di società di persone, il Comune in cui ha sede legale la società. Nel caso in cui la residenza o la sede legale non siano nel territorio della Regione Toscana, la delega è esercitata dal Comune capoluogo di provincia scelto dal soggetto richiedente.

3. I Comuni esercitano le funzioni delegate di cui al capo II, nell'osservanza delle disposizioni dettate dal Piano di indirizzo di cui all'art. 3.

#### Art. 3.

##### *Funzioni regionali di programmazione di indirizzo e di organizzazione*

1. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, approva il piano di indirizzo col quale stabilisce:

a) le modalità, i termini nonché i criteri anche numerici, per il rilascio delle autorizzazioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche di cui all'art. 2, commi 3 e 4, della legge 112/1991;

b) gli indirizzi per l'istituzione il funzionamento, la soppressione e lo spostamento della data di svolgimento dei mercati o fiere locali, nonché per i canoni di concessione del posteggio di cui all'art. 3 comma 12, della legge 112/1991;

c) gli altri eventuali indirizzi, prescrizioni e modalità per l'esercizio delle competenze delegate, nonché per l'organizzazione delle funzioni amministrative connesse alle funzioni medesime.

#### Art. 4.

##### *Sistema informativo*

1. Il Comune, al termine di ogni trimestre, dà notizia alla Regione, alla C.C.I.A.A. e agli altri Comuni interessati dei provvedimenti inerenti le funzioni delegate di cui all'art. 2 della presente legge, mediante invio di copia del relativo modello SIREDI.

2. Il Comune dà attuazione alle disposizioni di cui all'art. 3, comma 5 della legge 112/1991, secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale.

#### Capo II

### NORME SULLE AUTORIZZAZIONI

#### Art. 5.

##### *Rilascio di nuove autorizzazioni*

1. Le autorizzazioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche di cui all'art. 2, comma 3 della legge 112/1991, sono rilasciate dal Comune competente ai sensi dell'art. 2.

2. Le autorizzazioni di cui all'art. 2, comma 4 della legge 112/1991 sono rilasciate dal Comune competente ai sensi dell'art. 2, previo nulla osta del Presidente della Giunta regionale. Il nulla osta è rilasciato sentita la Commissione di cui all'art. 4, comma 3 della legge 112/1991.

#### Art. 6.

##### *Concessione di posteggi a soggetti già autorizzati*

1. I soggetti già titolari di autorizzazioni di cui all'art. 2, comma 3 della legge 112/1991, possono richiedere l'assegnazione di ulteriori posteggi di vendita.

2. L'esercizio dell'attività è subordinato all'effettuazione dell'annotazione del posteggio nell'autorizzazione da parte del Comune competente ai sensi dell'art. 2.

##### *Modificazione del contenuto merceologico delle autorizzazioni*

1. La modifica delle autorizzazioni relativamente al numero o al tipo delle tabelle merceologiche è assentita dal Comune che ha in carico la stessa, previa verifica del possesso dei requisiti soggetti da parte dell'operatore richiedente.

#### Art. 8.

##### *Subingresso*

1. Il trasferimento della titolarità dell'autorizzazione a seguito del trasferimento in gestione o in proprietà dell'Azienda commerciale è effettuato dal Comune di residenza o in cui ha sede legale il soggetto subentrante.

#### Art. 9.

##### *Trasferimento di residenza*

1. Nel caso di trasferimento della residenza o della sede legale dell'operatore, l'autorizzazione è presa in carico dal Comune in cui viene fissata la nuova residenza o la nuova sede legale.

#### Capo III

### DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

#### Art. 10.

##### *Potere sostitutivo*

1. Nel caso di evidente e protratta inadempienza del Comune in ordine allo svolgimento delle funzioni amministrative delegate, o di violazione delle disposizioni relative, la Regione, previa diffida, nomina un Commissario ad acta, che si avvale degli Uffici comunali.

#### Art. 11.

##### *Finanziamento delle funzioni delegate*

1. A partire dall'anno 1995 e per gli anni seguenti, agli oneri da sostenersi per il finanziamento delle funzioni delegate ai Comuni, in attuazione dell'art. 2 della presente Legge Regionale, si fa fronte con la legge di bilancio, con imputazione al Cap. 50070.

2. Alla ripartizione ed assegnazione delle risorse finanziarie di cui al comma 1 si provvede con il criterio indicato al punto a) dell'art. 2 della L.R. 10 gennaio 1985, n. 1 ed in proporzione al numero delle autorizzazioni in carico ai Comuni della Regione.

3. Alla copertura delle spese derivanti dallo svolgimento delle funzioni amministrative da parte dei Comuni a seguito della Deliberazione della Giunta Regionale n. 11574 del 13 dicembre 1993, si provvede con le modalità di cui ai precedenti commi 1 e 2. La ripartizione delle quote del fondo di cui all'art. 2 lettera c) della legge regionale 1/1985 è determinata in proporzione al numero di autorizzazioni effettivamente convertite alla data del 31 dicembre 1994.

#### Art. 12.

##### *Conversione delle autorizzazioni esistenti*

1. Le autorizzazioni per l'esercizio del Commercio ambulante, esistenti alla data di entrata in vigore della legge 112/91, sono convertite nelle nuove autorizzazioni di cui all'art. 2 della medesima legge, a cura del Comune competente ai sensi dell'art. 2.

2. Le modalità di conversione delle autorizzazioni sono quelle stabilite con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 11574 del 13 dicembre 1993 e con le disposizioni attuative della medesima, in quanto applicabili.

#### Art. 13.

##### *Domande pendenti*

1. Le domande tendenti ad ottenere il rilascio di una nuova autorizzazione ex comma 3 dell'art. 2 della legge 112/91, o l'aggiunta di posteggi in autorizzazioni esistenti, presentate dopo l'entrata in vigore della legge 112/91, devono essere ripresentate secondo le modalità che saranno stabilite dal Piano di indirizzo.

2. Le domande tendenti ad ottenere il rilascio dell'autorizzazione ex comma 4 dell'art. 2 della legge 112/91, presentate nel periodo intercorso fra l'entrata in vigore della legge 112/91 e l'entrata in vigore del regolamento di cui al D.M. 4 giugno 1993 n. 248, possono essere riconfermate dandone comunicazione al Comune competente ai sensi dell'art. 2 a mezzo lettera raccomandata, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. In tal caso le domande sono esaminate sulla base della data di inoltro della riconferma.

#### Art. 14.

##### *Disposizioni transitorie della Giunta regionale*

1. In attesa dell'approvazione del Piano di indirizzo di cui all'art. 3, la Giunta regionale dispone in ordine alle modalità ed ai criteri finalizzati a:

a) l'assegnazione in concessione delle aree pubbliche destinate all'esercizio del commercio di cui alla lettera b) del comma 2 dell'art. 1 della legge 28 marzo 1991, n. 112, che risultino non assegnate alla data del 31 dicembre 1994;

b) il rilascio di nuove autorizzazioni per l'esercizio del commercio in forma itinerante di cui all'art. 2, comma 4, della legge 28 marzo 1991, n. 112, nel rispetto del comma 2 dell'art. 5 della presente legge, a favore:

dei soggetti che a vario titolo dimostrano di aver svolto e di svolgere, da almeno tre anni alla data del 31 dicembre 1993, la propria attività nei mercati di cose antiche ed usate;

dei soggetti che siano in possesso di autorizzazione di cui all'art. 2, comma 3, della legge n. 112/1991, ottenuta per conversione, con un numero di posteggi in concessione nella regione non superiore a due.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 3 Febbraio 1995

CHITI

*La presente legge è stata approvata dal Consiglio Regionale il 28 dicembre 1994 ed è stata vistata dal Commissario del Governo il 26 gennaio 1995*

95R0508

#### LEGGE REGIONALE 3 febbraio 1995, n. 17.

**Modifiche ed integrazioni all'art. 59/bis della L.R. 5 maggio 1994, n. 34 e successive modificazioni recante «Norme in materia di bonifica».**

*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Toscana n. 13 del 9 febbraio 1995)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

*Articolo Unico*

1. L'Allegato di cui al primo comma dell'art. 59/bis della L.R. 5 maggio 1994, n. 34 e successive modificazioni, inserito con L.R. 29 luglio 1994, n. 59 è sostituito dall'allegato alla presente legge.

2. Dopo il quarto comma dell'art. 59/bis della L.R. 5 maggio 1994, n. 34 e successive modificazioni è aggiunto il seguente quinto comma: «5. All'inclusione di eventuali ulteriori consorzi idraulici di terza categoria di competenza regionale nell'allegato di cui al primo comma, provvede la Giunta regionale attribuendo le relative funzioni al Consorzio di bonifica, ovvero alla Provincia, ovvero alla Comunità Montana territorialmente competente».

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 3 febbraio 1995

CHITI

*La presente legge è stata approvata dal Consiglio Regionale il 28 dicembre 1994 ed è stata vistata dal Commissario del Governo il 25 gennaio 1995.*

*(Omissis).*

95R0509

#### LEGGE REGIONALE 3 febbraio 1995, n. 18.

**Disciplina dello Stemma, del Gonfalone e del Sigillo della Regione.**

*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Toscana n. 13 del 9 febbraio 1995)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

*Oggetto della Legge*

1. La presente legge disciplina, ai sensi dell'art. 2 dello Statuto, le caratteristiche dello stemma e del gonfalone della Regione Toscana. Disciplina altresì le caratteristiche del sigillo regionale.

Art. 2.

*Stemma*

1. Lo stemma della Regione raffigurato nel bozzetto allegato sub A) che forma parte integrante della presente legge è costituito dal Pegaso in argento, quale simbolo del Comitato Toscano di Liberazione Nazionale, inserito in uno scudo sannitico con campo rosso, sormontato dalla scritta «REGIONE TOSCANA».

2. La riproduzione del Pegaso adottato è tratta da un'opera attribuita a Benvenuto Cellini.

Art. 3.

*Il Gonfalone*

1. Il gonfalone della Regione, raffigurato nel bozzetto allegato sub B) che forma parte integrante della presente legge, è costituito da un drappo di colore bianco con due bande verticali di colore rosso e frangia in argento, che reca al centro il Pegaso raffigurato nello stemma di cui all'articolo precedente con la scritta «REGIONE TOSCANA» in argento.

Art. 4.

*Sigillo*

1. Il sigillo della Regione, raffigurato nel bozzetto allegato sub C) che costituisce parte integrante e sostanziale della presente legge, è di forma circolare, riporta al centro il Pegaso, di cui al precedente art. 2 ed in corona la scritta «REGIONE TOSCANA».

Art. 5.

*Uso dei segni distintivi della Regione*

1. L'uso dei segni distintivi della Regione è riservato esclusivamente agli organi regionali.

2. Lo stemma della Regione deve essere rappresentato sul frontespizio del Bollettino Ufficiale, su ogni atto ufficiale, su ogni tabella indicante gli uffici centrali e periferici della Regione, sulla carta destinata alla corrispondenza esterna degli organi ed uffici regionali, nonché su ogni atto di comunicazione istituzionale della Regione.

3. Il sigillo della Regione è apposto in calce ad ogni atto ufficiale degli organi regionali.

4. La disciplina relativa all'uso e alla riproduzione dei simboli della Regione è stabilita dal Consiglio Regionale con propria deliberazione.

## Art. 6.

*Abrogazione di norme*

I. La Legge Regionale 20 maggio 1975 n. 44: «Adozione del Gonfalone della Regione Toscana è abrogata».

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 3 febbraio 1995

## CHITI

*La presente legge è stata approvata dal Consiglio Regionale il 28 dicembre 1994 ed è stata visitata dal Commissario del Governo il 26 gennaio 1995.*

(Omissis).

95R0510

## LEGGE REGIONALE 3 febbraio 1995, n. 19.

**Modifica della L.R. 5 maggio 1994, n. 33. «Norme per la tutela della qualità dell'aria».**

*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Toscana n. 13 del 9 febbraio 1995)*

## IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

## IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

## Art. 1.

*Modifica dell'art. 7 della L.R. 5 maggio 1994, n. 33*

1. La lettera *d*) del comma 1 dell'art. 7 della L.R. 5 maggio 1994, n. 33 è sostituita dalla seguente: «*d*) da 7 esperti in almeno una delle seguenti materie: chimica, igiene e sanità pubblica, impiantistica industriale, meteorologia, economia e politica industriale, biologia. Tali esperti sono eletti con voto limitato dal Consiglio regionale nell'ambito dei soggetti designati, in numero pari a 7, da parte di ciascuno dei seguenti organismi: Università di Pisa, di Siena e di Firenze tra i propri docenti; organizzazioni sindacali regionali degli industriali e dei lavoratori dipendenti e associazioni di protezione ambientale di cui all'art. 13 della legge 8 luglio 1986 n. 349; fra esperti appartenenti ad enti pubblici o privati di ricerca».

## Art. 2.

*Modifica dell'art. 11 della L.R. 5 maggio 1994, n. 33*

1. La rubrica dell'art. 11 della L.R. 25 maggio 1994, n. 33 è sostituita dalla seguente:

*«Nuovi impianti: autorizzazioni regionali»*

2. Il comma 1 dell'art. 11 della L.R. 25 maggio 1994, n. 33 è sostituito dal seguente: «Le funzioni amministrative relative alle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera di nuovi impianti industriali e di pubblica utilità e alle modifiche e/o trasferimenti di

impianti ricadenti nelle categorie di cui all'allegato 1 del D.P.C.M. 21 luglio 1989, escluse quelle relative ai punti 3.5 e 5.2, sono esercitate dalla Giunta Regionale, che può avvalersi del C.R.I.A.».

## Art. 3.

*Modifica dell'art. 12 della L.R. 5 maggio 1994, n. 33*

1. La rubrica dell'art. 12 della L.R. 5 maggio 1994, n. 33 è sostituita dalla seguente:

*«Nuovi impianti: delega di funzioni»*

2. Il primo comma dell'art. 12 della L.R. 5 maggio 1994 n. 33 è modificato come segue:

«1. Le funzioni amministrative relative alle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera di nuovi impianti industriali o di pubblica utilità ed alle modifiche e/o trasferimenti di impianti ricadenti nelle categorie di cui ai punti 3.5 e 5.2 dell'allegato 1 del D.P.C.M. 21 luglio 1989, nonché di quelli non ricadenti nello stesso allegato del D.P.C.M. succitato, sono delegate alle Province a decorrere dal 1 gennaio 1995.

3. Il secondo comma dell'art. 12 della L.R. 5 maggio 1994 n. 33 è abrogato.

4. Dopo il terzo comma dell'art. 12 della L.R. 5 maggio 1994 n. 33 è inserito il seguente comma: «Le domande di autorizzazione relative agli impianti di cui al comma 1 del presente articolo, presentate alla Giunta Regionale anteriormente alla data del 1 gennaio 1995 sono trasferite alle Province».

## Art. 4.

*Modifica dell'art. 13 della L.R. 5 maggio 1994, n. 33*

1. Il terzo comma, dell'art. 13, della L.R. 5 maggio 1994 n. 33 è sostituito come segue:

«Entro il 30 giugno 1995 i titolari degli impianti esistenti le cui emissioni, alla scadenza del termine fissato dalla normativa nazionale vigente per la presentazione del progetto di adeguamento delle emissioni di cui all'art. 12 del D.P.R. 24 maggio 1988 n. 203, erano già conformi ai valori di emissione previsti dalla deliberazione del Consiglio regionale del 19 febbraio 1991 n. 33, emanata ai sensi della lett. *d*) del primo comma dell'art. 1 del D.P.R. 24 maggio 1988 n. 203, devono inviare alla Provincia competente al rilascio dell'autorizzazione una dichiarazione attestante il rispetto dei valori suddetti ai fini dell'accertamento per il rilascio dell'autorizzazione definitiva».

2. Il quarto comma dell'art. 13, della L.R. 5 maggio 1994, n. 33 è sostituito come segue:

«I titolari degli impianti esistenti che hanno presentato il progetto di adeguamento delle emissioni di cui al precedente comma devono, entro sei mesi dal termine in esso previsto, ovvero, qualora tale termine fosse scaduto, entro il 30 giugno 1995, inviare alla Provincia competente al rilascio dell'autorizzazione una dichiarazione dalla quale risulti l'avvenuta realizzazione del progetto ed il rispetto dei valori di emissione fissati dal Consiglio regionale».

## Art. 5.

*Modifica dell'art. 16 della L.R. 5 maggio 1994, n. 33*

La lettera c) del primo comma dell'art. 16 della L.R. 5 maggio 1994 n. 33 è sostituita come segue:

«da quattro tecnici delle Unità Operative di Chimica Ambientale, di Fisica Ambientale, Ingegneria Impiantistica e di Biotossicologia Direzione Biologica del Servizio Multizonale di Prevenzione Ambientale».

La presente legge è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

La presente legge dichiarata urgente ai sensi dell'art. 28 dello Statuto e dell'art. 127 della Costituzione entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Firenze, 3 febbraio 1995

CHITI

*La presente legge è stata approvata dal Consiglio Regionale il 28 dicembre 1994 ed è stata vistata dal Commissario del Governo il 26 gennaio 1995.*

95R0511

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*  
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

## MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Vordi, 10;
- presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10) e presso le librerie concessionarie consegnando gli avvisi a mano, accompagnati dal relativo importo.

## PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1995

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1995  
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1995 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1995

### ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA Ogni tipo di abbonamento comprende gli Indici mensili

<p><b>Tipo A</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- annuale ..... L. 357.000</li> <li>- semestrale ..... L. 195.500</li> </ul> <p><b>Tipo B</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- annuale ..... L. 85.500</li> <li>- semestrale ..... L. 46.000</li> </ul> <p><b>Tipo C</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- annuale ..... L. 200.000</li> <li>- semestrale ..... L. 109.000</li> </ul>	<p><b>Tipo D</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- annuale ..... L. 65.000</li> <li>- semestrale ..... L. 45.500</li> </ul> <p><b>Tipo E</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- annuale ..... L. 199.500</li> <li>- semestrale ..... L. 109.500</li> </ul> <p><b>Tipo F</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- annuale ..... L. 687.000</li> <li>- semestrale ..... L. 379.000</li> </ul>
--	--

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 99.900, si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materia 1995.

Prezzo di vendita di un fascicolo della serie generale .....	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo delle serie speciali I, II e III, ogni 16 pagine o frazione .....	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo della IV serie speciale «Concorsi ed esami» .....	L. 2.550
Prezzo di vendita di un fascicolo indici mensili, ogni 16 pagine o frazione .....	L. 1.300
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione .....	L. 1.400
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione .....	L. 1.400

#### Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale .....	L. 124.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione .....	L. 1.400

#### Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale .....	L. 81.000
Prezzo di vendita di un fascicolo .....	L. 7.350

#### Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1995 (Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate .....	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna .....	L. 1.500
per ogni 96 pagine successivo .....	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata .....	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1993. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

#### ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale .....	L. 330.000
Abbonamento semestrale .....	L. 205.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione .....	L. 1.450

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA  
abbonamenti ☎ (06) 85092149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189



\* 4 1 1 1 3 0 0 3 8 0 9 5 \*

L. 2.600